

CCX SEDUTA

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 1957

Presidenza del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

INDICE

Interpellanza (Rinvio dello svolgimento):	Pag.	CIPOLLA *	1627, 1632, 1633
PRESIDENTE	1615	RESTIVO *, <i>Presidente della Commissione</i>	1628, 1630
LANZA, <i>Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata</i>	1615	CORTESE	1631
Interrogazione (Annunzio)	1612	LO GIUDICE *, <i>Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio</i>	1631, 1632
Ordine del giorno (Inversione):		NICASTRO	1632
ADAMO *	1615	(Votazione segreta)	1653
PRESIDENTE	1615, 1616	(Risultato della votazione)	1654
LO GIUDICE *, <i>Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio</i>	1615	Proposta di legge: « Concessione di contributi ai consorzi ed alle cantine sociali per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie » (348) (Discussione):	
Proposta di legge (Richiesta di procedura d'urgenza):		PRESIDENTE	1633, 1635, 1638, 1640, 1641
CORTESE	1612	CONIGLIO *, <i>relatore</i>	1633, 1637, 1639
PRESIDENTE	1612	STAGNO D'ALCONTRES, <i>Assessore all'agricoltura</i>	1634, 1637, 1640
Proposta di legge: « Contributo speciale della Regione al comune di Siracusa per costruzione di alloggi popolari » 367) (Discussione di richiesta di procedura d'urgenza):		NICASTRO	1634
PRESIDENTE	1612, 1613, 1615	ADAMO *	1635
D'AGATA	1613, 1614	CIPOLLA *	1636, 1640
LANZA, <i>Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata</i>	1613, 1614	RESTIVO *, <i>Presidente della Commissione</i>	1638
Proposta di legge: « Concessione di contributi per la distillazione di vino genuino prodotto nel territorio della Regione » (334) (Discussione):		MILAZZO *, <i>Assessore all'igiene ed alla sanità</i>	1639
PRESIDENTE	1616, 1622, 1625, 1626, 1627, 1628, 1630, 1631, 1632, 1633	RUSSO MICHELE *	1640
CONIGLIO *, <i>relatore</i>	1616, 1627, 1629, 1632	(Votazione segreta)	1653
ADAMO *	1616, 1629	(Risultato della votazione)	1654
PETTINI	1618	Proposta di legge: « Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni e sui vini tipici siciliani » (24) (Discussione):	
D'ANTONI	1620	PRESIDENTE	1641, 1648, 1649, 1650, 1652, 1653, 1654
RIZZO	1621, 1629, 1631	RUSSO MICHELE *, <i>relatore</i>	1641, 1649, 1653
COLOSI	1621	LA TERZA	1643
STAGNO D'ALCONTRES, <i>Assessore all'agricoltura</i>	1623, 1628, 1629, 1632	CIPOLLA *	1644, 1653
		RIZZO	1645
		LO GIUDICE *, <i>Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio</i>	1646, 1649, 1651, 1653
		GRAMMATICO	1649
		CONIGLIO *	1651
		CUZARI	1651, 1652
		MAJORANA	1652
		(Votazione segreta)	1653
		(Risultato della votazione)	1654
		Proposte di legge (Annunzio di presentazione)	1612

La seduta è aperta alle ore 16,40.

GIUMMARRA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate, in data odierna, le seguenti proposte di legge:

— dagli onorevoli Marraro, Majorana, Ovazza, Martinez, Coniglio e Colosi:

« Istituzione di una cattedra di storia della musica presso l'Università degli studi di Catania » (368);

— dagli onorevoli Lo Magro, Grammatico, Majorana della Nicchiara, Marinese e D'Antoni:

« Contributo della Regione per la costruzione di un Santuario dedicato alla Madonna delle lacrime in Siracusa » (369);

— dagli onorevoli Ovazza, Taormina, Cortese, Russo Michele, Montalbano, Carnazza, Varvaro, Marraro, Martinez, Jacono, Lentini, Renda, D'Agata, Palumbo, Buccellato, Vittone Li Causi Giuseppina, Messina, Colajanni, Macaluso, Denaro, Saccà, Colosi, Nicastro, Tuccari, Strano, Calderaro, Franchina, Cipolla e Bosco:

« Disciplina dei contratti agrari » (370).

Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di una proposta di legge.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Chiedo che sia adottata la procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge n. 370, testè annunciata, avente per oggetto: « Disciplina dei contratti agrari », e che la relativa richiesta sia iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Cortese che, in conformità alla prassi finora seguita, la richiesta di procedura d'urgenza sulla

proposta di legge numero 370, testè annunciata, sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« Al Presidente della Regione, all'Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio ed all'Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata:

1) per avere assicurazione che la somma di lire un miliardo e cento milioni, che la Giunta regionale — con due deliberazioni del 16 febbraio e 16 aprile 1955 — destinò alla esecuzione del primo lotto di lavori previsto nel progetto di massima per l'aeroporto di Messina, non è stata fino ad oggi stornata, e che non è intenzione del Governo di stornarla neanche in avvenire;

2) per conoscere quali provvedimenti il Governo abbia in corso o intenda adottare al fine di ottenere che la pratica amministrativa, relativa alla costruzione di un aeroporto commerciale in provincia di Messina e nella località più vicina che sia possibile alla città, sia portata a compimento — anche in sede nazionale — onde procedere nel più breve tempo agli ulteriori atti necessari alla esecuzione dell'opera. » (938)

PETTINI - CUZARI - RECUPERO.

PRESIDENTE. Comunico che l'interrogazione, testè annunciata, sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Discussione della richiesta di procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge: « Contributo speciale della Regione al Comune di Siracusa per costruzione di alloggi popolari » (367).

PRESIDENTE. Si passa al punto B) dell'ordine del giorno: Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge: « Contributo speciale della Regione al Comune di Siracusa per la costruzione di alloggi po-

polari » (367), presentata dagli onorevoli D'Agata ed altri. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Agata per svolgere i motivi della richiesta.

D'AGATA. Onorevole Presidente, la richiesta di procedura d'urgenza è fondata. Così come si legge nella relazione che accompagna la proposta di legge, si tratta di affrontare senza indugio il problema di dare un'abitazione a coloro che abitano nelle rocce del Viale Agatina e che sono ammassati nei tuguri dei rioni della Giudecca e della Graziella della città di Siracusa. E' una piaga, questa, che bisogna sollecitamente sanare; ed ecco perchè ho chiesto che sia adottata la procedura d'urgenza per l'esame di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, ne ha facoltà, per il Governo, l'Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata, onorevole Lanza.

LANZA, Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata. Onorevole Presidente, il Governo è contrario alla richiesta di procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge numero 367. Ne spiego i motivi: si vuol venire incontro ai bisogni della città di Siracusa e la proposta di legge in parola merita, quindi, di essere vagliata con molta attenzione, dando tempo alla Commissione competente di esaminare sia i dati di rilevamento dei bisogni della città di Siracusa, sia quanto è stato fatto o è in corso di realizzazione a beneficio della stessa città.

Comunque, per tranquillizzare il proponente e per convincerlo della inopportunità, se non della inutilità della richiesta di procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge da lui presentata, che merita invece un esame il più dettagliato, intendo far conoscere alcuni dati sugli alloggi popolari, ultimati da recente o in corso di esecuzione o di cui si inizierà entro l'anno la costruzione nella città di Siracusa.

In atto la situazione in tale città è la seguente: gli alloggi popolari, a totale carico o a contributo della Regione, già costruiti o in corso di costruzione, sono oltre 450. Inoltre per gli alluvionati sono stati ultimati 20 alloggi popolari. L'E.S.C.A.L. ne ha in corso di costruzione ancora 20; l'Istituto autonomo

per le case popolari ne ha ultimati 304 e 172 ne ha in corso di costruzione. L'U.N.R.R.A. - Casas ne ha ultimati 28; l'I.N.A. - Casa, fra ultimati e in corso di costruzione, altri 340. A questi alloggi popolari bisogna aggiungerne circa altri 650, che dovranno essere costruiti, entro un paio d'anni, ripartiti fra lo I.N.A.-Casa, l'Istituto autonomo per le case popolari e l'U.N.R.R.A.-Casas, in base alla legge regionale numero 33.

Io comprendo benissimo che l'onorevole D'Agata vorrà insistere nella sua richiesta di procedura d'urgenza, ma vorrei, quanto meno, che egli mi ascoltasse, se la sua richiesta tende veramente ad avere, fra l'altro, notizie sullo stato attuale delle cose, perchè se la sua richiesta mira unicamente al voto è inutile che io continui. Che quanto dico sia esatto, lo si deduce dal fatto che il collega D'Agata non è attento.

D'AGATA. L'ho seguito.

LANZA, Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata. Mi sono accorto benissimo che non mi ha seguito.

D'AGATA. Ho preso anche degli appunti ed ho fatto il totale degli alloggi.

LANZA, Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata. Dicevo, che, in sostanza, a Siracusa, noi abbiamo fra alloggi ultimati di recente e alloggi da iniziare ben 1896 alloggi popolari. Dico alloggi e non vani. Evidentemente, la costruzione di questi alloggi — particolarmente degli ultimi 650 il cui inizio avverrà entro l'anno — richiederà parecchio tempo e quindi l'onorevole D'Agata comprenderà che la richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di una proposta di legge che deve servire a dare degli alloggi popolari alla città di Siracusa, è pressochè inutile, in quanto il relativo stanziamento, qualunque possa essere, sarà sempre inferiore a quanto in atto è stato già assegnato alla città di Siracusa.

STRANO. Ma la povera gente continuerà a stare nei tuguri.

LANZA, Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata. Non ho compreso la battuta, ma sarei lieto di sentirla. Forse era meglio non dirla.

OVAZZA. Come i suoi argomenti, per noi.

LANZA, *Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata*. Noi abbiamo l'obbligo di dire la nostra opinione e di spiegare i motivi per i quali ci opponiamo alla adozione della procedura d'urgenza.

Desidero che l'onorevole D'Agata spieghi come la richiesta di procedura d'urgenza possa veramente giovare ad accelerare anche di un solo giorno la risoluzione del problema degli alloggi popolari di Siracusa. Se questo egli potrà dimostrare; se egli proverà che, anticipando la discussione della proposta di legge numero 367, noi potremo venire incontro più celermente alla soluzione del problema, saremo ben lieti di accedere alla sua richiesta. Potrei, poi, far conoscere all'onorevole D'Agata — che ritengo non sia aggiornato al riguardo, perchè non ha avuto, forse, il tempo di fare studi approfonditi — quale è, in base alle indagini condotte dal Provveditorato delle opere pubbliche, dalla prefettura e dall'inchiesta U.N.R.A.-Casas, il numero di alloggi popolari ritenuti necessari per la città di Siracusa; ma mi riservo di farlo nella sede opportuna, cioè innanzi la commissione competente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Agata per dichiarare se insiste o meno nella sua richiesta.

D'AGATA. Onorevole Presidente, se avessi mirato a conoscere statisticamente l'ammontare delle opere, in materia di case popolari, relative alla città di Siracusa, avrei presentato una interrogazione ed avrei avuto, così, dall'onorevole Assessore ai lavori pubblici, le notizie che mi ha ora dato. La proposta di legge numero 367, mira, invece, a fare costruire a Siracusa centinaia di appartamenti popolari.

Piuttosto devo far rilevare di avere appreso dall'Assessore Lanza una sua strana teoria e cioè che il fare una legge equivalga, per lui, a non applicarla perchè ci vuole molto tempo per farla. Non ritengo che tale teoria sia giusta e quindi essa deve essere respinta.

A Siracusa, in effetti, sui 6000 alloggi preventivati per venire incontro alle necessità della popolazione della città, ne occorre costruire 4200 perchè i 1134 costruiti più i 784 in costruzione non sono sufficienti.

Questa è la riprova dell'urgenza della proposta di legge. D'altra parte, io ho richiesto la procedura d'urgenza ma non con relazione orale, ragion per cui l'Assessore avrà la possibilità in sede di commissione di dare tutte le notizie atte a mettere i commissari in condizione di svolgere bene il loro compito di elaborazione della proposta di legge.

Insisto, quindi, nella mia richiesta e chiedo che sia posta ai voti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata, onorevole Lanza; ne ha facoltà.

LANZA, *Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non è certo per fare polemica che ho chiesto di parlare, ma mi corre, evidentemente, l'obbligo di dire che non ho avuto l'intenzione di enunciare la tesi che ha creduto di attribuirmi l'onorevole D'Agata: non ho inteso, cioè trasformare la richiesta di procedura d'urgenza, avanzata dal collega D'Agata, in una pretesa interrogazione cui avrei risposto, e neppure ritengo di avere affermato il principio che una legge possa non essere immediatamente applicata; ho creduto, piuttosto, di dimostrare che gli stanziamenti già destinati dal Governo per la città di Siracusa...

D'AGATA. Non ne vorrebbe dare altri.

LANZA, *Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata*. ...ci autorizzano necessariamente ad insistere per il rigetto della richiesta formulata dall'onorevole D'Agata, in quanto molto utile sarebbe, ai fini della discussione della proposta di legge, un ampio dibattito in seno all'apposita Commissione legislativa.

L'onorevole Ovazza non sarà d'accordo con la mia tesi, ma forse la commissione potrà accedervi perchè, come già dicevo pocanzi, la semplice presentazione di una proposta di legge non può, di per sé, accelerare i tempi tecnicamente necessari per dotare una città degli alloggi di cui noi già ci stiamo occupando. Il Governo, basandosi sui rilievi statistici, ha già assegnato alla città di Siracusa un numero soddisfacente di alloggi, per cui, in effetti, nel giro dei prossimi due anni, si avrà

la possibilità di dotare quella città degli alloggi ritenuti necessari, senza bisogno di fare ricorso ad una ulteriore legge al riguardo.

D'AGATA. Lei non crede a quello che dice.

LANZA, *Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata*. E' questo soltanto il motivo che ha spinto il Governo ad opporsi alla richiesta di procedura d'urgenza, che ritiene del tutto inutile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Pongo ai voti la richiesta di procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge numero 367, degli onorevoli D'Agata ed altri. Chi è favorevole è pregato di alzarsi, chi è contrario resti seduto.

(Non è approvata)

Rinvio dello svolgimento di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si passa al punto C) dell'ordine del giorno: Svolgimento della interpellanza numero 155 degli onorevoli Palumbo ed altri, diretta all'Assessore ai lavori pubblici ed avente per oggetto la frana nel rione di San Rocco di Ciminna.

LANZA, *Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, *Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata*. Prego lo onorevole Presidente di volere disporre il rinvio dello svolgimento di tale interpellanza.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, su richiesta dell'Assessore ai lavori pubblici, onorevole Lanza, è rinviato lo svolgimento della interpellanza numero 155, degli onorevoli Palumbo ed altri.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si passa al punto D) dell'ordine del giorno: Discussione di disegni e proposte di legge.

ADAMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO. Signor Presidente, propongo l'inversione dell'ordine del giorno perchè si discutano con precedenza le proposte di legge riguardanti la situazione vinicola regionale, e cioè quella recante il numero 334: « Concessione di contributi per la distillazione di vino genuino prodotto nel territorio della Regione »; l'altra recante il numero 348: « Concessione di contributi ai consorzi e alle cantine sociali per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie » e l'altra ancora, recante il numero 24: « Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni e sui vini tipici siciliani », poste rispettivamente ai numeri 3, 4 e 15 dell'ordine del giorno.

La richiesta di prelievo è giustificata dal fatto che due delle tre proposte di legge sono state ammesse alla procedura d'urgenza ed anzi per una è stata votata anche la relazione orale.

PRESIDENTE. Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, ne ha facoltà, per il Governo, il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Signor Presidente, il Governo è d'accordo. Mi rifaccio, in proposito, ad una riunione tenutasi ieri presso la Presidenza dell'Assemblea ed alla quale hanno partecipato tutti i Capi-gruppo ed il rappresentante del Governo e nel corso della quale si ritiene necessario di chiedere il prelievo, oltre che delle tre proposte di legge che interessano il settore vitivinicolo e alle quali ha fatto cenno l'onorevole Adamo, del disegno di legge numero 317: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 », iscritto al numero 5 dell'ordine del giorno.

In armonia alla deliberazione adottata nella riunione tenutasi presso il Gabinetto del Presidente dell'Assemblea, il Governo si associa alla richiesta dell'onorevole Adamo e chiede formalmente che sia anche prelevato il dise-

gno di legge numero 317, riguardante le variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti le richieste di prelievo, perchè si discutano con precedenza, dei disegni di legge recanti i numeri 334, 348, 24 e 317. Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario resti seduto.

(Sono approvate)

Discuteremo prima i tre progetti di legge relativi al settore vitivinicolo e subito dopo quello relativo alle variazioni di bilancio.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Discussione della proposta di legge: « Concessione di contributi per la distillazione di vino genuino prodotto nel territorio della Regione » (334).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Rizzo: « Concessione di contributi per la distillazione di vino genuino, prodotto nel territorio della Regione ». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Coniglio.

CONIGLIO, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Adamo; ne ha facoltà.

ADAMO. Signor Presidente, tutti i settori dell'Assemblea sono d'accordo sui tre progetti di legge che vengono stasera al nostro esame, ed io, per imprimere una maggiore speditezza alla discussione, mi soffermerò brevemente su tutti e tre i provvedimenti.

Questi progetti di legge sono frutto della iniziativa parlamentare e di quella del Governo, e tendono tutti a venire incontro ad una situazione molto pesante, che si è determinata nel mercato vinicolo regionale. I provvedimenti in discussione, anche sotto il profilo psicologico, dovrebbero determinare una certa tonificazione del mercato vinicolo; tuttavia, non è con provvedimenti di questo tipo che si può normalizzare l'attuale situa-

zione e per raggiungere questo obiettivo noi pensiamo che dovrebbero essere adottati dei provvedimenti che, in materia vitivinicola, vadano al fondo dei diversi aspetti del problema. Se dovessimo trattare la materia approfondendola nei suoi problemi di fondo, forse non ci troveremmo tutti d'accordo, ma, quando la casa brucia, bisogna cercare di spegnere il fuoco, ed in questo momento tale è la situazione nel settore vinicolo e noi dobbiamo cercare di spegnere il fuoco, con dei provvedimenti di carattere contingente.

La crisi del vino è un fatto ormai evidenterissima: ci avviciniamo alla vendemmia del 1957 ed il vino della precedente annata si trova, purtroppo, in massima parte, ancora invenduto. Nelle cantine giacciono quantità enormi di vino che nessuno richiede poichè soltanto un terzo circa della produzione è stato venduto ed i produttori, con i vasi vinari ancora pieni del vino della precedente annata, si troveranno nella tragica situazione di non potere neanche conservare il frutto della vendemmia di quest'anno. Così stando le cose, si è cercato di spiegare il fenomeno con considerazioni di diverso genere e si è detto: contribuisce a questo stato di cose l'aumentata produzione vinicola nazionale, e in che misura vi contribuiscono la sofisticazione e la frode?

Se esaminiamo il problema, vediamo che, in effetti, la quantità di vino prodotta in Italia nel 1956 si aggira sui 64milioni di ettolitri, il che significa che, nel giro di quattro anni, si è avuto un aumento nella produzione vinicola da 42milioni circa a 64milioni di ettolitri. Circa 20milioni di ettolitri sono stati, quindi, prodotti in più dal 1952 ad oggi.

Qual'è il consumo *pro-capite*? Esclusa la Sicilia, dove il consumo permane sui 45 litri, in campo nazionale si è avuto un aumento da 95 litri a 100 litri *pro-capite*. Se la media *pro-capite* è di 100 litri, il consumo interno degli italiani dovrebbe essere di 48 milioni di ettolitri circa.

Aggiungendo a tale cifra 1milione e 200 mila ettolitri circa di vini esportati, tocchiamo, fra consumo interno ed esportazione, circa 49milioni e 550mila ettolitri di vino; ma la produzione è di 64milioni di ettolitri e quindi restano invenduti 14milioni circa di ettolitri di vino. Questa sperequazione determina il collasso del mercato ed il ribasso nelle quotazioni dei vini e ci ha portato nelle

condizioni nelle quali noi oggi ci troviamo sia sul mercato regionale che in quello nazionale.

A questo punto, c'è da esaminare il problema delle sofisticazioni e delle frodi. Esse esistono, ma non in quantità ingenti, come avveniva fino a due anni fa, perchè il costo di produzione dei vini industriali a base di zucchero è di gran lunga superiore al costo di produzione del vino di uva. Quindi, non essendo remunerativo produrre vino industriale, non possiamo oggi paventare la sofisticazione fatta a base di zuccheri o con prodotti fermentabili quali i fichi secchi, i datteri ed altro. Ed allora, in che consiste la frode, visto che questa continua ad esistere? Qui, in sostanza, avviene qualche cosa che danneggia esclusivamente la produzione siciliana. Nel Nord, principalmente nel Piemonte, se vogliamo localizzare la zona, viene aumentato il basso tenore alcoolico dei vini locali attraverso il cosiddetto processo degli scambiatori jonici e con l'uso di resine, e mediante la rigenerazione degli alcoolici denaturati.

Questi procedimenti hanno maggiore ripercussione in Sicilia anzichè nelle altre parti d'Italia. Quale è, infatti, la sostanza dei nostri vini? Noi produciamo vini di due specie: vini ad alto tenore alcoolico (vedi provincia di Trapani) e vini da taglio (vedi Noto, Pachino, Comiso etc.); cioè a dire non vini da pasto — perchè i nostri vini non sono graditi a tale scopo, ma vini che varcavano lo Stretto di Messina per andare nei mercati di consumo del Nord come vini da taglio per aumentare il tenore alcoolico dei vini locali. Se, oggi, nel Nord, attraverso i due processi di rigenerazione degli alcool denaturati e degli scambiatori jonici con l'uso di resine, si riesce ad aumentare il tenore alcoolico dei vini locali, la conseguenza è che i vini nostri non sono più richiesti in quanto al Nord non hanno più bisogno di ricorrere ai vini da taglio delle zone di Noto, Comiso e Pachino e di quelli ad alto tenore alcoolico prodotti nel trapanese perchè sono in grado, con poca spesa, di portare a qualsiasi grado il tenore alcoolico dei loro vini. Ecco quali sono la frode e la sofisticazione oggi in uso; quelle altre, a base di zucchero e di prodotti fermentabili, non sono più convenienti in quanto il costo di produzione del vino industriale è di gran lunga superiore al costo di produzione del vino genuino.

Allora, noi chiediamo che il Governo centrale tenga conto della situazione che si è venuta a creare in alcune località, in quel di Asti e di Cuneo (noi abbiamo circoscritto le località nelle quali questi fatti avvengono), ed intanto denunziamo alla opinione pubblica questi nuovi sistemi di frode e di sofisticazione che danneggiano soltanto la Sicilia, e al Governo della Regione, perchè chieda al Governo centrale che essi vengano senz'altro repressi con l'emanazione di opportune norme legislative.

Noi, però, ci troviamo di fronte ad una produzione che è di gran lunga superiore al consumo interno ed alla esportazione. Allora è necessario che lo Stato ci venga incontro, con provvedimenti di sua competenza, a completamento di quelli che la Regione si accinge ad adottare, per superare una situazione che va diventando di giorno in giorno sempre più pesante. Di questa crisi, chi subisce il maggior danno è la Sicilia; se l'Assemblea regionale si appresta, nell'ambito della sua competenza, ad emanare dei provvedimenti i quali, però, da soli non sono idonei a risollevare le sorti della viticoltura siciliana. Non è detto che la Sicilia debba pagare sempre lo scotto nei confronti dei produttori del Nord d'Italia, ed è questo un problema che va risolto.

L'altro problema, richiamato nell'ordine del giorno presentato alla Presidenza dell'Assemblea, sta nel chiedere il ripristino del decreto di legge 18 aprile 1950, numero 142. Noi vogliamo che venga finalmente riconosciuto un diritto sacrosanto e cioè che in tutte le produzioni di vino venga usato alcool da vino. Oggi, invece, avviene che per produrre vino viene utilizzato, per aumentare il tenore alcoolico, l'alcool da frutta e questo perchè quest'ultimo costa 15mila lire in meno dell'alcool da vino, in quanto non paga l'imposta erariale di lire 15mila che grava sull'alcool da vino.

Praticamente, a chi industrializza la produzione è conveniente usare alcool da frutta anzichè alcool da vino. Noi chiediamo che venga adottato per l'alcool da vino lo stesso trattamento dell'alcool da frutta; noi chiediamo, attraverso il ripristino del decreto legge 18 aprile 1950, numero 142, che all'uso dell'alcool da vino venga concesso un abbuono dell'80 per cento sull'imposta di fabbricazione. E quando diciamo questo, intendiamo dire, con piena coscienza, che i frutticoltori hanno abusato (connivente o non il Governo del-

lo Stato) di una situazione che noi ben conosciamo e che questa sera denunziamo in questa Assemblea.

La produzione di mele e di pere in Italia è di circa 20milioni di quintali, e se la resa in alcool di tali prodotti è del 5 per cento, ciò significa che, ditillando tutti i 20milioni di quintali di mele e di pere, si dovrebbe avere una produzione di 100mila ettanidri di alcool. Quest'anno, la produzione di alcool da mele e pere, per abbreviare diremo di alcool da sidri, è stata di 61mila ettanidri e, quindi, il 61° per cento delle mele e delle pere prodotte è andato alla distillazione, cioè a dire che al mercato di consumo alimentare sono andati, per un intero anno, soltanto 7milioni 800 mila quintali di mele e pere. Credete voi possibile che in Italia si consumino, per un intero anno, 7milioni 800mila quintali di mele e pere? Non è possibile. Allora, noi dobbiamo pensare che i 61milioni di ettanidri, che si dicono prodotti da sidri, non sono prodotti con mele e pere, sibbene con melasse ed altri prodotti che non sono ammessi alla distillazione e che godono del beneficio dell'esenzione dell'imposta erariale di lire 15mlia, a danno e a detrimento, esclusivamente, del vino.

Questi fatti, oggi, noi li denunziamo, qui, all'opinione pubblica, e se chiediamo il ripristino, fino al 30 settembre del 1957, del decreto legge 18 aprile 1950, n. 142, noi chiediamo una cosa onesta, che lo Stato dovrebbe indubbiamente accordare alle popolazioni siciliane.

Io potrei dilungarmi su questo problema; non voglio farlo perchè penso che più presto noi finiamo di discutere meglio è, perchè quello che conta è che i provvedimenti siano approvati e diventino operanti. Il Governo dello Stato deve accogliere le nostre richieste perchè sono sane e non ledono gli interessi di altre categorie.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come ho detto all'inizio, non entro nel merito delle proposte di legge in discussione perchè lo ritengo superfluo, in quanto sono convinto che tutti siamo d'accordo. Voglio augurarmi che l'approvazione di questi provvedimenti possa finalmente segnare l'inizio della soluzione di una situazione che è purtroppo pesante e che ha generato, nei produttori e nei commercianti, uno stato d'animo che non esito a definire tragico. Voglio sperare che da

questo momento possa avere inizio una nuova vita per la vitivinicoltura siciliana.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pettini; ne ha facoltà.

PETTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come ha detto l'onorevole Adamo, queste tre proposte di legge, che vengono oggi all'esame dell'Assemblea, rappresentano una specie di soccorso d'urgenza per intervenire rapidamente in un settore che notoriamente è gravemente compromesso. Io amo, tuttavia, considerare questo insieme di provvedimenti non soltanto come un soccorso d'urgenza, ma anche come manifestazione della sensibilità dell'Assemblea e del Governo per quella politica dei prezzi, che costituisce un aspetto vitale dell'intervento in campo agricolo; politica senza la quale tutti sanno che giorni oscuri attenderebbero l'agricoltura italiana.

Questi provvedimenti non esauriscono certamente la gamma delle richieste che da tutte le parti sono state avanzate per intervenire nel settore della vite e del vino; le richieste sono innumerevoli e vanno dalla disciplina degli impianti alla conservazione e lavorazione dei vini, al commercio interno ed esterno e, finalmente, alla lotta contro le cosiddette sofisticazioni.

E' vero che anche gli interventi legislativi non si fermano a queste tre proposte di legge, perchè già sappiamo che altre norme, che avranno benefica influenza nel settore, sono già in corso di esame da parte delle commissioni; tuttavia, io penso che il Comitato parlamentare vitivinicolo, al quale mi dolgo di essere stato posto pochissime volte in condizioni di partecipare (e non soltanto io, ma anche altri colleghi hanno manifestato allo onorevole Adamo, Presidente del Comitato, lo stesso disappunto), debba considerarsi ancora mobilitato in permanenza per ottenere alcuni di quegli altri provvedimenti ai quali l'onorevole Adamo ha, pochi minuti fa, accennato.

Comunque, io non ho preso la parola nè per fare questi pochi rilievi di carattere generalissimo, nè per ripetere quello che ha detto lo onorevole Adamo; la ragione per cui io ho preso la parola è questa: sottoporre all'Assemblea un conto brevissimo ed elementare, le cui conclusioni presuppongono, naturalmente, che le cifre da cui io parto siano esatte o

inferiori alla realtà. Nel 1956, salvo errore, si sono prodotti in Sicilia circa 4milioni e mezzo di ettolitri di vino.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. La produzione è stata di oltre 6 milioni di ettolitri.

PETTINI. Se la produzione è maggiore, il mio conteggio ha un maggiore valore. Io so benissimo che la produzione normale in Sicilia si aggira intorno ai 6milioni di ettolitri; nel 1956 è stata superiore al normale; benissimo. Immagini, quindi, l'Assessore, quali sarebbero le mie conclusioni se io fossi partito da 6milioni di ettolitri.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Supera i 6milioni.

PETTINI. Comunque, sono cifre che mi sono state fornite dalla Cantina sperimentale di Milazzo.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Sono cifre erranee.

PETTINI. Sono erranee, ma per non perdere tempo a rifare i calcoli, ragioniamo pure in base a queste cifre erranee. Si calcola, e questo lo ha accennato anche l'onorevole Adamo, che il 70 per cento circa della produzione sia ancora in magazzino; se è così, sarebbero ancora in magazzino, sempre secondo i miei dati, 3milioni 150mila ettolitri di vino ed in cifra tonda diciamo tre milioni. Il provvedimento del quale ci occupiamo tende ad avviare alla distillazione vini buoni, non ottimi ma buoni, cioè vini che presentino una acidità volatile non superiore al 10 per cento, ovverossia al decimo della gradazione, e quindi, sotto questo profilo, si devono considerare vini sani. Ma certamente si tratterà sempre di una acidità che, in sé considerata, in cifra assoluta, sarà piuttosto elevata, senza di che si tratterebbe di vino ottimo, che, anche con l'incentivo di questa legge, alla distillazione non andrebbe. Saranno, dunque, dei vini da considerarsi buoni, in quanto la loro acidità volatile non supererà il 10 per cento. Ma ci si deve aspettare che i vini che profitteranno di queste provvidenze presentino una acidità volatile piuttosto elevata; calcoliamo che possano andare alla distillazione vini che presenti-

no una acidità volatile di un grado e, tuttavia, questo grado di acidità sia sempre inferiore al 10 per cento della gradazione alcoolica. Si calcola, ancora, che su tre milioni di ettolitri giacenti in magazzino, i vini che siano in queste condizioni, cioè da presentare una acidità volatile in cifra assoluta di un grado, ma sempre non superiore al 10 per cento della gradazione alcoolica, rappresentino il 20 per cento della giacenza: è un altro calcolo che è stato fatto dalla cantina di Milazzo; se fossero il 20 per cento della giacenza, corrisponderebbero a 600mila ettolitri. Si pensa, infine, che questi 600mila ettolitri abbiano una gradazione alcoolica media di 12 gradi. Se così è, dovendo dare, in base alla legge, 30 lire ad ettogrado di contributo, si dovrebbero erogare 360 lire per ettolitro su 12 gradi e, per 600mila ettolitri, 216milioni.

Questo discorso e questo calcolo io li ho fatti in sede di discussione generale, perché sono lontanissimo dall'idea di proporre emendamenti che possano ritardare l'emanazione della legge e ciò per le ragioni che ha detto l'onorevole Adamo. L'importante è intervenire ed intervenire subito. Diversamente, questo mio ragionamento mi avrebbe portato a presentare un emendamento all'articolo 4, per richiedere un aumento dello stanziamento che ritengo, di fronte alla situazione delle giacenze, assolutamente insufficiente.

La mia conclusione è quindi, invece, questa: tenga presente, l'Assessore, questa situazione. Votiamo la legge con questo stanziamento, ma l'Assessorato segua quotidianamente gli eventi; e se per caso la legge si mostrasse largamente efficace, e pervenissero in larga misura le domande per usufruire di questo contributo, si proceda immediatamente, o al più presto possibile, ad un altro stanziamento, senza di che questo provvedimento legislativo sarebbe efficacissimo nella sua concezione e modestamente efficace nell'applicazione per mancanza di finanziamento.

Questo ragionamento, che ho fatto in base al presupposto di una produzione di 4milioni e 500mila ettolitri, diventa molto più allarmante se si tiene presente che la produzione dell'anno scorso è stata, invece, di oltre 6milioni di ettolitri.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole D'Antoni; ne ha facoltà.

D'ANTONI. Onorevoli colleghi, le cifre e i dati statistici, che ci sono stati forniti dai colleghi Pettini e Adamo, denunciano la gravità della crisi e l'importanza del problema del vino. Queste nostre iniziative legislative, accettate dal Governo, certamente hanno un valore positivo, ma l'azione del Governo e dell'Assemblea resterà senza effetto, se il problema del vino non verrà considerato dal Governo centrale nella sua interezza, nella sua complessità e nei suoi effetti di carattere economico-sociale.

Si dice, da parte di coloro che non vogliono la nostra industrializzazione, che la Sicilia ha un compito notevole da svolgere sul piano della economia agraria, perchè essi temono che in prosieguo di tempo potremmo far concorrenza ai prodotti industriali del Nord. Se questa tesi fosse veramente sincera ed onesta potrebbe, entro certa misura, essere accolta, a condizione che la nostra agricoltura venisse favorita nel suo sviluppo e progresso. La verità è che certe polemiche servono a giustificare la malevolenza e la gelosia di talune correnti, che si dicono nazionali, e non lo sono, e che mascherano tutta una politica negativa nei nostri rapporti. Questa povera Sicilia si trova nelle angustie della vecchia di Dante che si volta e si rivolta nel suo letto e non trova pace. Il problema siciliano del vino è essenzialmente politico e non troverà nessuna soluzione se la politica nazionale non vi si adegua.

Questo è il punto vivo della questione. Noi, per effetto della trasformazione che accompagna la riforma agraria, abbiamo dovuto dare una spinta notevole alla coltivazione della vite; e da qui l'aumento della produzione, si lamentava, prima, l'incuria dei grossi proprietari. I proprietari si sono messi a lavorare di buzzo buono e vanno trasformando le loro terre e le colture in relazione alla natura delle terre.

Noi potremmo, per esempio, coltivare utilmente la barbabietola da zucchero. Il professor Zanini ha fatto le sue sperimentazioni ed ha accertato che la resa in zucchero della barbabietola siciliana è superiore a quella coltivata nelle regioni del Nord. Ma, mentre vi è una legge e una politica nazionale che proteggono la barbabietola da zucchero del Nord, per effetto di quella politica e di quella legge i siciliani non possono coltivare la barbabietola e non debbono creare zuccheri-

fici, che sarebbero concorrenti con quelli del continente ed in contrasto con la politica agraria in favore del Nord.

Noi coltiviamo estesamente la vite, perchè la nostra terra ne favorisce lo sviluppo, ma il Governo non sente di fare per noi quello che fa per i prodotti agricoli del Nord. Eppure questo prodotto è suo, come è suo il prodotto della barbabietola, come è suo il riso che viene protetto, come è suo il formaggio da grana, che trova pure la sua protezione. Solo il nostro vino è stato abbandonato non a se stesso ma alle più larghe sofisticazioni, alle frodi più audaci organizzate nel Nord.

La crisi del vino, per me, si pone come un problema di responsabilità politica del Governo centrale. Sarebbe bene che il Comitato parlamentare vitivinicolo, sorto in seno alla nostra Assemblea, coordinasse la sua opera con quella dei deputati meridionali e siciliani del Parlamento nazionale, per trovare a Roma un adeguato svolgimento della sua azione. Il Governo regionale, solo e senza il sostegno di tutte le forze politiche siciliane, non riuscirà che a fare una segnalazione, una lamentazione a Roma, la quale avrà gli effetti che avrà. Se, col Governo, si muoveranno le forze politiche regionali e meridionali, la crisi del vino potrà avere la sua giusta soluzione e i provvedimenti utili verranno, compresa l'esenzione in campo nazionale, del dazio di consumo sul vino. Esentare dal dazio il consumo del vino in Sicilia significa non risolvere nulla, perchè i siciliani non possono bere il loro vino, destinati come sono, anche in questo, alla rinuncia.

Tra i provvedimenti di carattere nazionale da prospettare e richiedere, non va trascurato il collocamento del nostro vino fra i prodotti da scambiare con l'estero. Lo Stato, nelle sue contrattazioni internazionali, deve tenere presente questo prodotto essenziale, che, oggi, vuole essere protetto. Se la crisi dovesse aggravarsi e diventare rovinosa, gli uomini di governo valuteranno più tardi le conseguenze gravissime di carattere sociale che ne deriveranno. Ma sarà, forse, troppo tardi! L'economia nazionale, ormai, è legata alla vite, che è parte viva della nostra economia agricola. Allora, non saranno soltanto i contadini ad abbandonare le loro terre, anche i proprietari dovranno offrirle in pagamento ai Monti di pietà, oberati di debiti, come sono per le trasformazioni che hanno operato!

Infine, non bisogna dimenticare di richiedere, assieme ad una politica di favore nel settore del commercio estero, tariffe ferroviarie più favorevoli di quelle che oggi vengono praticate per il trasporto del vino e che vennero pure parzialmente accordate dai precedenti governi. La Sicilia è costretta a fare un cammino a ritroso come i gamberi. In Sicilia si va avanti solo nell'incuria e nell'abbandono.

Ho creduto opportuno richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea su questi punti, perchè, se il problema del vino è di ordine tecnico nella sua considerazione obbiettiva, per la sua soluzione è soltanto un problema politico, che investe la responsabilità del Governo regionale e del Governo centrale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Rizzo; ne ha facoltà.

RIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi il tono serio, alto ed appassionato con il quale i colleghi che mi hanno preceduto hanno affrontato il grave problema della crisi del vino, dimostra che la nostra Assemblea sa veramente interpretare le esigenze, le aspettative, le necessità del nostro popolo, nelle varie categorie e nei vari settori. Oggi è investito da una crisi estremamente grave tutto il settore dell'economia vitivinicola e la nostra Assemblea dimostra, oltre che profonda sensibilità, seria ed approfondita conoscenza del problema in tutti i suoi aspetti. I provvedimenti legislativi che stiamo esaminando, pur nella loro limitata portata — perchè non possiamo eccedere dai limiti della nostra competenza — rappresentano un incentivo e vogliono dimostrare al nostro popolo ed al Governo nazionale che qui in Sicilia la crisi ha particolari gravi aspetti, che vanno visti ed affrontati, se veramente si vogliono fare gli interessi di una così vasta categoria.

Io sono certo, pertanto, che, approvando queste proposte di legge, noi dimostriamo di essere a fianco dei settori che vivono della produzione e del commercio del vino e aggiungiamo la necessità che provvedimenti ancora più vasti debbano prendersi, in campo nazionale, perchè la crisi sia definitivamente risolta. In questo senso, assieme ai colleghi Adamo, Messina ed altri, ho presentato un ordine del giorno, con il quale richieste specifiche sono fatte al Governo nazionale. In tali

richieste è compreso anche il problema della riduzione delle tariffe ferroviarie, del quale, pocanzi, ha parlato l'onorevole D'Antoni.

E' un aspetto, questo, del problema, che va guardato con particolare cura: i disagi, cui il vino siciliano va incontro a cagione della lontananza dai luoghi di consumo in cui esso trova smercio, non devono essere aumentati dall'onerosità delle tariffe ferroviarie di trasporto. Non si devono aggravare le difficoltà che provengono dalla nostra situazione geografica con una tariffa che, invece di avere carattere preferenziale, è più alta di quella che in questo momento viene praticata per altre regioni, come ad esempio, la Puglia. Si deve elevare da questa Assemblea, in questo senso, una voce ferma, unanime e decisa, perchè finalmente, anche alla Sicilia, sia resa giustizia e non siano più calpestati i legittimi interessi di larghi settori della nostra popolazione, che nella produzione e nel commercio dei vini trovano i mezzi di sostentamento e di progresso.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Colosi; ne ha facoltà.

COLOSI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, pare che la crisi del vino abbia messo d'accordo tutti i gruppi parlamentari. Parlo per esprimere il sentimento di fiduciosa attesa delle numerose popolazioni dei comuni dell'Etna, che, fin dal 1955, si sono mosse in forma unitaria per segnalare la grave calamità della crisi del vino. Nella zona etnea il primo allarme si ebbe il 7 agosto 1955, quando, a Linguaglossa, un Comitato di agitazione, opportunamente costituito, pose in discussione il problema della crisi del vino. Nella zona etnea, che si diparte da Acireale e tocca Giarre, Riposto, Castiglione, Linguaglossa e Randazzo, tutti i cittadini sono stati e sono d'accordo affinché al più presto siano approvate le proposte di legge in discussione.

Le riunioni, le agitazioni e le lotte risalgono, quindi, ad epoca anteriore a quella della presentazione delle proposte di legge: una prima riunione fu tenuta il 30 agosto del 1955, a Linguaglossa; una seconda ad Acireale, il 7 settembre del 1955; una terza a Randazzo, il 15 gennaio del 1956; una quarta presso la Camera di Commercio di Catania, verso la fine di agosto del 1956; l'ultima, il 10 marzo del 1957,

presso il comune di Linguaglossa. A tutte queste manifestazioni hanno partecipato, in modo unitario, non solo i rappresentanti dei comuni interessati, ma anche i parlamentari della provincia di Catania; e si è discusso della importanza che, per tutta la zona, riveste la coltura dei vigneti ed il commercio dei vini, e si è fatto il punto sul problema della crisi.

L'appello angoscioso, che è scaturito da tutte le riunioni, è questo: bisogna abolire l'imposta di consumo sul vino; e i deputati di tutti i settori si sono impegnati al riguardo.

Finalmente, con un ritardo di circa due anni, viene oggi in discussione la proposta di legge sull'abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni e sui vini tipici siciliani. La proposta di legge fu presentata il 13 agosto 1955 e viene in discussione il 13 giugno 1957! In questi due anni si è ulteriormente aggravata la già critica situazione di quelle zone, un tempo così prospere. Ultimamente, da parte di qualche settore, si è creduto di risolvere tale situazione dicendo ai viticoltori di estirpare i vigneti. Si è detto: dato che la vite non dà più il reddito di una volta, dato che il vino non si consuma più come per il passato, dato che le esportazioni vanno male, estirpate le viti e sostituitele con altre colture. Questo è stato il suggerimento di qualche uomo politico, che non conosce a fondo quali sono i sentimenti dei lavoratori e dei piccoli proprietari di quelle zone, che sono state trasformate con il pesante sacrificio di chi ha trasformato le sciare dell'Etna in ridenti vigneti. Come si può suggerire di disperdere in tal modo il lavoro di svariate generazioni di contadini?

Finalmente, come dicevo, dopo due anni di attesa, vengono in discussione le proposte di legge riguardanti il settore vinicolo, e voglio sperare che tali strumenti legislativi avvino, sia pure in parte, a soluzione la crisi del vino che, nella provincia di Catania, interessa 30 mila ditte catastali viticole, per fare in modo che i castaldi di quella zona, che negli elenchi anagrafici raggiungono la cifra di 20 mila, i braccianti agricoli che sono circa 32 mila, e tutte le categorie interessate, possano finalmente trovare soluzioni alla grave crisi che li tormenta da diversi anni.

A nome, quindi, dei lavoratori di tutta quella zona così importante del catanese, voglio

augurarmi che i tre progetti di legge vengano celermente discussi ed approvati.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Adamo, Messina, Rizzo, D'Antoni, Majorana della Nicchiara e Grammatico hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'Assemblea regionale siciliana,

al termine del dibattito sui disegni di legge nn. 24, 334 e 348;

constatata l'eccezionale gravità dell'attuale crisi del mercato vinicolo italiano che, nonostante il progressivo aumento dei consumi, trovasi da più di sei mesi in una situazione di immobilismo che impedisce ai produttori di realizzare il frutto delle loro fatiche ed il recupero delle spese effettuate e delle imposte pagate;

riconosciuto che tale situazione è dovuta principalmente all'aumentato volume della produzione nazionale ed alla influenza delle frodi e delle sofisticazioni;

constatato che è necessario integrare il provvedimento nazionale D. L. 16 marzo 1957, n. 69, con il ripristino del D. L. 18 aprile 1950, n. 142;

invita il Governo della Regione

a fare opera verso il Governo dello Stato perchè vengano emanati i seguenti provvedimenti di carattere nazionale:

1) abolizione dell'imposta di consumo su tutto il territorio dello Stato;

2) ripristino del D. L. 18 aprile 1950, numero 142;

3) provvedimento, col quale lo Stato, dopo aver accertato che la produzione del vino è superiore a quella necessaria al consumo e all'esportazione, avvii alla distillazione la rimanente quantità da utilizzare con miscele di basse percentuali di carburante, come praticato in Francia;

4) intensificazione della lotta contro le sofisticazioni, le frodi e la rigenerazione degli alcool;

5) ripristino della tariffa ferroviaria numero 907, per i trasporti di mosti e di vini, con l'abbuono del 50 per cento;

6) revoca immediata della liberazione unilaterale delle acqueviti e dei liquori, in vista dei previsti sviluppi del Mercato comune europeo ed inclusione dell'alcool, delle acqueviti e dei liquori nella lista dei prodotti agricoli ammessa al trattato istitutivo;

7) divieto assoluto di importazione di prodotti alcoligeni per uso industriale e rigorosa disciplina della importazione dei quantitativi destinati ad uso alimentare. » (91)

Avverto che l'ordine del giorno sarà posto ai voti al termine della discussione generale del terzo progetto di legge, dato che esso, nelle premesse, si riferisce a tutti e tre i progetti di legge che riguardano la materia.

A conclusione della discussione generale sulla proposta di legge n. 334, ha facoltà di parlare, a nome del Governo, l'Assessore alla agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tre proposte di legge sono all'esame dell'Assemblea, tutte miranti a dare un certo lievito al prezzo del vino e quindi un certo respiro ai viticoltori. Ma la crisi del vino si può considerare risolta con questi tre provvedimenti? Certo no.

Gli onorevoli colleghi, che si sono succeduti alla tribuna, hanno convenuto in questo giudizio e, nel rilevare che il problema ha un aspetto poliedrico, hanno affermato che esso non può essere risolto guardandone solo una faccia.

Indubbiamente, la sospensione del pagamento dell'imposta di consumo, la concessione dei contributi ai consorzi ed alle cantine sociali, le agevolazioni per la distillazione di vino genuino e la facoltà concessa all'Amministrazione regionale di acquistare quantitativi di vino a mezzo dell'Istituto regionale della vite e del vino, agevoleranno il problema, ma non potranno risolverlo.

Il problema, come giustamente è stato affermato in questa Aula, va affrontato anche e soprattutto dal Governo nazionale. L'onorevole Adamo, con la sua appassionata parola, ha additato alcuni degli aspetti più gravi della crisi vinicola e in particolar modo si è soffermato sulla sofisticazione dei vini, conseguita non più attraverso la fermentazione degli zuccheri, che non è più conveniente dal punto di vista economico, ma attraverso la

distillazione di alcool denaturato che consente di aumentare il tenore alcoolico dei vini a bassa gradazione.

Egli ha dimostrato che la produzione del vino in Italia è notevolmente aumentata, specie nell'annata 1956, mentre il consumo è stazionario in Sicilia e segna un leggero aumento nel resto d'Italia, ed ha fatto appello al Governo centrale perchè equi provvedimenti vengano adottati per impedire le sofisticazioni e le frodi che, a suo dire, avvengono in determinate zone dell'Italia settentrionale, dove più intensa dovrebbe essere condotta la lotta dal Governo centrale. Ma la lotta alla sofisticazione va condotta in tutte le zone d'Italia ed anche in Sicilia, sebbene, molto spesso, non consegua i risultati che dovrebbe dare.

Il Governo regionale, da parte sua, ha già presentato dei provvedimenti che riguardano l'agricoltura in generale, nel cui ambito è previsto un congruo stanziamento annuale di circa 40 milioni per intensificare, appunto, la lotta contro le sofisticazioni attraverso gli organi competenti. Non mancheremo di segnalare al Governo centrale la opportunità di intensificare tale lotta nelle zone di Asti e di Cuneo, segnalate, nel suo intervento, dall'onorevole Adamo.

Questi ha anche chiesto il ripristino del decreto legge 18 aprile 1950, n. 142 per mettere sullo stesso piano l'alcool distillato da vino con quello distillato da frutta. Allo stato attuale, l'alcool distillato da frutta gode di particolari agevolazioni, cioè a dire non è soggetto al pagamento di quella tale imposta di 15 mila lire che grava sull'alcool distillato da vino.

Bisogna tener presente, però, che l'alcool viene distillato anche dalle carrube, prodotto che noi intendiamo tutelare perchè tipicamente siciliano; infatti, il 90 per cento della produzione è fornito dalle zone di Ragusa e Siracusa. Quindi, noi chiederemo al Governo nazionale che equipari, dal punto di vista fiscale, gli alcool distillati da vino con quelli distillati da frutta, ma, nel contempo, diremo che intendiamo tutelare gli alcool distillati dalle carrube siciliane. Non so se l'onorevole Adamo, che tanto egregiamente presiede il Comitato permanente regionale per la viticoltura, sia di questo stesso avviso.

L'onorevole Pettini si è soffermato, principalmente, sulla insufficienza, a suo dire, dello

stanziamento previsto dalla legge ai fini delle agevolazioni per la distillazione. Partendo da una produzione siciliana di circa 4 milioni e mezzo di ettolitri (che va rettificata perchè la produzione siciliana del 1956 è stata di 7 milioni 252 mila 500 ettolitri, rispetto ai 63 milioni di tutto il territorio nazionale e quindi è pari all'11,4 per cento della produzione nazionale) ha calcolato che il 70 per cento circa di tale produzione è ancora in magazzino e che saranno avviati alla distillazione soltanto quei vini genuini, la cui acidità volatile è in cifra assoluta di un grado, ma sempre non superiore al 10 per cento della gradazione alcoolica, vini che rappresentano il 20 per cento delle giacenze, che corrisponderebbero a 600 mila ettolitri, con una gradazione alcoolica media di 12 gradi.

Dovendosi erogare, in base alla legge per la distillazione, 30 lire ad ettogrado di contributi e quindi 360 lire per ettolitro, egli ha calcolato che occorra per la bisogna uno stanziamento di 216 milioni. L'onorevole Pettini, però, non ha tenuto conto nei suoi calcoli del fatto che la legge sulla distillazione avrà vigore dal momento in cui sarà pubblicata e sino al 31 agosto di quest'anno, cioè, praticamente, avrà vigore soltanto per due mesi. Ora la potenzialità delle nostre distillerie non è tale da consentire la distillazione di 600 mila ettolitri di vino in così poco tempo. Questo problema noi ce lo siamo posti in Commissione, avvalendoci dell'ausilio di tecnici, primo fra tutti il nostro onorevole Adamo, che in materia è particolarmente competente, e siamo arrivati alla conclusione che la capacità di distillazione dei nostri impianti in attività, che sono quattro o cinque in tutta la Sicilia, perchè gli altri sono chiusi, non consente di distillare 600 mila ettolitri di vino in così breve lasso di tempo. Lavorando ininterrottamente a pieno regime non si arriverebbe, entro il 31 agosto, a distillare 150 mila ettolitri. La scadenza del 31 agosto è stata fissata perchè a quella data spira l'efficacia del decreto legge nazionale 16 marzo 1957, numero 69 e noi, intanto, diamo le agevolazioni previste nella proposta di legge in discussione, in quanto gli interessati attestino di essersi giovati del decreto legge anzidetto, donde la necessità di fissare una identica data di scadenza.

Gli articoli dal 5 in poi, costituiti da emendamenti presentati dal Governo ed accolti al-

l'unanimità dalla Commissione, danno alla Amministrazione regionale la possibilità di autorizzare, attraverso decreti dell'Assessore all'agricoltura, l'Istituto della vite e del vino ad acquistare determinati quantitativi di vino prodotto nella Regione siciliana da destinare alla distillazione, qualora le giacenze di vino prodotto e le condizioni del mercato determinino sensibili perturbazioni nella economia delle zone vitivinicole.

Le disposizioni al riguardo sono state, in linea di massima, riprese dal « *Côde du vin* » francese, là dove è previsto l'intervento dello Stato per destinare alla distillazione tutto il surplus della produzione, qualora la situazione di mercato raggiunga un determinato limite, onde non fare ricadere sui produttori le conseguenze del ribasso dei prezzi che l'abbondanza del prodotto provoca sul mercato. Certamente non saranno soltanto questi provvedimenti regionali a risolvere definitivamente il problema del vino. E' necessario che il Governo nazionale intervenga anche con suoi provvedimenti. Il Governo nazionale, anche su sollecitazione del Governo regionale, a seguito di deliberazione di questa Assemblea, è intervenuto emettendo il decreto legge 16 marzo 1957, numero 69, che consentì l'avvio alla distillazione di due milioni di quintali di vino; in seguito il Parlamento abolì ogni limite quantitativo, lasciando assolutamente libera la quantità da avviare alla distillazione. A seguito di tale provvedimento si intonò lo osanna da parte di tutti i produttori, e questa Assemblea si augurò che un largo quantitativo di vino venisse destinato alla distillazione. All'atto pratico, invece, non si ebbero i benefici che ci si aspettava dall'applicazione di quel decreto legge, e in maniera particolare si constatò che in Sicilia poco aveva giovato quel provvedimento. Ecco perchè si è manifestata la iniziativa dell'onorevole Rizzo, che vuole dare un'altra spinta ed un altro incentivo alla distillazione, mediante la corresponsione di un contributo regionale di lire trenta per ogni grado ettolitro di vino destinato alla distillazione. Ed ecco perchè il Governo regionale ha presentato un emendamento che gli consente di avviare immediatamente alla distillazione il 10 per cento delle giacenze di magazzino, che si calcola ascendano ad un milione e mezzo di ettolitri, con conseguente sicuro benessere per il mercato generale.

Ma, come giustamente hanno osservato gli onorevoli D'Antoni e Rizzo, bisogna far voti perchè il Governo nazionale ripristini la tariffa ferroviaria 907, esistente prima della guerra, che accordava il 50 per cento di riduzione sulle tariffe ferroviarie per il trasporto dei vini dalla Sicilia.

Oggi ci troviamo in una situazione assai triste perchè le agevolazioni e gli sconti accordati ai vini che partono dalla Puglia sono maggiori di quelli previsti per i vini che partono dalla Sicilia: il 18 per cento di sconto per i vini della Puglia; il 15 per cento per quelli della Sicilia.

CIPOLLA. Cosa ci sta a fare l'onorevole La Loggia nel Consiglio dei Ministri?

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Onorevole Cipolla mi lasci dire: le nuove tariffe differenziali nel campo dei trasporti risalgono a due anni fa ed, allora, lo onorevole La loggia non era Presidente della Regione.

Indubbiamente, un voto unanime dell'Assemblea metterà il Governo regionale in condizione di esercitare ulteriori pressioni sul Governo nazionale per il ripristino della tariffa 907 e delle agevolazioni fiscali per la distillazione dei vini già disposte con il decreto legge 18 aprile 1950 numero 142.

Il Governo regionale, peraltro, si è preoccupato non soltanto dei provvedimenti che oggi l'Assemblea è chiamata a votare, ma anche di altri, già presentati e passati all'esame della competente commissione, i quali mirano a potenziare la costruzione di cantine sociali, onde moltiplicarne il numero, e a concedere agevolazioni per gli ammassi volontari dei prodotti agricoli e, in conseguenza, anche del vino. Proprio su quest'ultimo argomento, da deputati di diversi settori dell'Assemblea, quali gli onorevoli Adamo, Messina e Rizzo, è stata presentata la proposta di legge numero 348, che prevede la concessione di contributi, nella misura del 5 per cento, ai consorzi e alle cantine sociali, per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie, quasi prevedendo il provvedimento di legge, a carattere generale, presentato dal Governo e che tende a concedere agevolazioni per gli ammassi volontari dei prodotti agricoli.

Attraverso il potenziamento della costruzio-

ne delle cantine sociali e attraverso i contributi sulle spese per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie, relative all'ammasso volontario del prodotto, noi riteniamo di essere venuti incontro alle necessità dei produttori di vino della Sicilia.

Ma altri contributi sono previsti nello stesso disegno di legge per l'impianto di vigneti per la produzione di uva da tavola. Non c'è dubbio che urge la necessità di disciplinare questo settore per conseguire due risultati: 1°) l'impianto razionale e moderno di nuovi vigneti in modo da consentire l'uso delle macchine e diminuire così i costi di produzione; 2°) influire sulle qualità delle viti da trapiantare in maniera da avere dei vini quanto più possibile tipici. Per incrementare la tipicizzazione, nell'articolo 38 del disegno di legge presentato dal Governo è prevista la costruzione di impianti pilota per i prodotti agricoli e, in conseguenza, anche per i vini.

Ma la necessità fondamentale resta quella di limitare la coltura delle vigne da vino, se si vuole uscire dall'attuale crisi. Direttive in questo senso ho impartito agli organi dello Assessorato per l'agricoltura e mi riprometto di insistere sull'argomento, perchè siano modificati opportunamente i piani particolari di trasformazione fondiaria laddove sono previsti impianti di vigneti, per supplirli con altre coltivazioni più redditizie.

Io credo che l'approvazione unanime di queste tre proposte di legge e dell'ordine del giorno preannunziato, nel suo intervento, dall'onorevole Rizzo per sollecitare dal Governo nazionale l'emissione di provvedimenti intesi ad integrare quelli adottati dalla Regione, risolverà sicuramente la sorte della viticoltura siciliana, ridando ai nostri produttori, agricoltori e coltivatori diretti quella fiducia che sono sul punto di perdere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 1:

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 1.

E' concesso un contributo di L. 30 per ogni grado ettolitro di vino genuino, con acidità volatile non superiore ad un decimo, detratta l'anidride solforosa, della gradazione alcoolica prodotta nel territorio della Regione siciliana, che verrà distillato nel territorio stesso, dalla entrata in vigore della presente legge sino al 31 agosto 1957.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 2:

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 2.

Il contributo viene concesso dall'Assessore per l'agricoltura su istanza dell'interessato e previo accertamento che il vino destinato alla distillazione è stato prodotto nel territorio della Regione ed ha le caratteristiche previste dall'articolo 1 della presente legge.

La concessione del contributo è inoltre subordinata alla attestazione che siano state accordate le agevolazioni di cui al decreto legge 16 marzo 1957, n. 69.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 3.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 3.

Il contributo previsto dal precedente articolo 1 è concesso anche agli agricoltori ed ai consorzi e cooperative di agricoltori che

effettuano, per proprio conto, la distillazione dei vini prodotti nelle loro aziende agricole.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 4.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 4.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 35 milioni (trentacinque milioni) da iscriversi sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1957-58.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 5.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 5.

L'Assessore per l'agricoltura può autorizzare con proprio decreto l'Istituto della vite e del vino ad acquistare determinati quantitativi di vino prodotto nel territorio della Regione siciliana da destinare alla distillazione.

Tale autorizzazione può essere concessa qualora le giacenze di vino prodotto e le condizioni del mercato determinino sensibili perturbazioni nell'economia delle zone vitivinicole e con il rispetto delle modalità previste dalla presente legge.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 5. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 6.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 6.

Il decreto dell'Assessore per l'agricoltura, di cui all'articolo precedente, da emanarsi sentito il Comitato di cui all'articolo 8, determina la quantità di vino da acquistare che non può essere comunque superiore al 10% del prodotto normalmente esportato dalla Sicilia.

Il vino da distillare non può avere grado alcoolico inferiore al 12% in volume, determinato con il metodo ufficiale della distillazione, e con acidità volatile, detratta l'anidride solforosa, non superiore ad 1/10 della gradazione alcoolica.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 7.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 7.

Il prezzo di acquisto del vino è fissato dall'Assessore all'agricoltura, sentito il Comitato istituito con l'articolo 8.

Nella determinazione del prezzo deve essere tenuto presente quello fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale contenente provvedimenti per l'applicazione della imposta generale sull'entrata per il commercio dei prodotti vinicoli, nonché gli scopi di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 7. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 8.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 8.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura è istituito un Comitato composto da tre membri scelti in seno al Consiglio regionale dell'agricoltura, dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Istituto della vite e del vino, che lo presiede, e da un funzionario tecnico dell'Assessorato per l'agricoltura.

Oltre ai compiti previsti dagli articoli precedenti, sono compiti del Comitato:

- a) ripartire provincialmente le quantità di vino da acquistare;
- b) fissare le norme di acquisto del vino;
- c) procedere all'acquisto del vino stesso e determinare le caratteristiche dei distillati;

d) stabilire i criteri di conservazione e di vendita;

e) provvedere alla vendita del prodotto finito;

f) provvedere a quanto altro necessario per la gestione connessa alle attività previste dalla presente legge.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Russo Michele, Cipolla, Bosco, Strano ed Ovazza:

aggiungere alla fine dell'articolo 8, la seguente lettera:

« g) provvedere alla pubblicazione in apposito bollettino dei dati relativi agli acquisti di tutte le partite di vino effettuati a norma della presente legge. »

Apro la discussione sull'emendamento. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cipolla per illustrarlo.

CIPOLLA. L'emendamento aggiuntivo è abbastanza chiaro e non ha bisogno di essere illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Coniglio, per dichiarare se la Commissione è d'accordo o meno sull'emendamento.

CONIGLIO, relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres, per esprimere il proprio parere sull'emendamento.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 8. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 8 così emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 9.

BUTTAFUOCO, *segretario ff.*:

Art. 9.

Le quantità da acquistare devono essere ripartite in rapporto alla produzione delle singole province o zone vinicole.

Gli acquisti non possono superare il 10 % delle giacenze denunziate dai proprietari ai sensi dell'articolo 10. Tale aliquota può essere superata a favore delle cantine sociali o delle cooperative o consorzi di piccoli produttori, ma non oltre il 30 % del prodotto denunziato.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 9. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 10.

BUTTAFUOCO, *segretario ff.*:

Art. 10.

I produttori di vini singoli o associati devono, entro il 30 aprile di ogni anno, denun-

ciare agli uffici periferici dell'Assessorato all'agricoltura competenti per territorio, le giacenze di vino esistenti nei propri magazzini, indicandone la provenienza.

Apro la discussione su tale articolo. E' iscritto a parlare il Presidente della Commissione, onorevole Restivo; ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Commissione*. Desidererei una precisazione circa il termine « 30 aprile » fissato nell'articolo 10. Evidentemente, la legge intende funzionare in rapporto a giacenze rimaste in magazzino, dopo il periodo di maggiore attivazione del mercato vitivinicolo. Ora io non so se sia opportuno fissare il termine della denuncia delle giacenze « entro il 30 aprile di ogni anno », o se detto termine non debba essere anticipato, posto che le prospettive di acquisto per la distillazione, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Assessore dell'agricoltura, si aggirano intorno ai 150 mila ettolitri.

Ora, con tale prospettiva, si potrebbe determinare una certa resistenza alla cessione del vino oltre il punto giusto, in attesa del 30 aprile. Dal 30 aprile in poi e sino al nuovo raccolto, non so quale possa essere il normale andamento del mercato al di là della attivazione determinata dagli acquisti da parte dell'Istituto della vite e del vino, e quindi non so se sia opportuno (la mia è una valutazione tecnica che sottopongo all'esame dell'Assemblea) anticipare eventualmente il termine della denuncia al 31 marzo di ogni anno. Bisognerebbe disporre di un diagramma sull'andamento delle vendite nei vari mesi dell'anno secondo una previsione di massima riferita a un decennio. E' chiaro che la legge funziona in rapporto a denunce di giacenze. Le giacenze nei magazzini si riferiscono al mancato assorbimento del mercato o alla produzione? Se entro il 30 ottobre di quest'anno io comunico le giacenze nei miei magazzini, il 10 per cento mi sarà conteggiato su tali giacenze?

Desidero avere questi chiarimenti, anche se può ritenersi che il termine sia tecnico e si riferisca alla fine della campagna acquisti.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Adamo; ne ha facoltà.

ADAMO. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare per fornire dei chiarimenti in ordine ai criteri che hanno consigliato di scegliere la data del 30 aprile come termine entro il quale ogni anno va fatta la denuncia delle giacenze.

Tale data è stata fissata per un duplice ordine di motivi. Il vino destinato al consumo è infatti, normalmente venduto entro la fine di febbraio, al massimo entro i primi di marzo. Dalla fine di marzo ai primi di aprile cominciano a formarsi le cosiddette giacenze: il vino, cioè, trova il mercato saturo, non ha compratori e resta invenduto nelle cantine. La data del 30 aprile è stata fissata sia in rapporto al periodo di tempo in cui le giacenze sono già consolidate, sia anche per togliere ai produttori la preoccupazione generata dalle prime calure, che si ripercuotono sul vino e cominciano a produrre il processo di acescenza. Praticamente, il produttore ha la certezza che entro il trenta aprile potrà denunciare la quantità di vino giacente, e quindi non si preoccuperà più del processo di acescenza del vino. Questa è la situazione. Non c'è dubbio, però, che il produttore, se trovasse il mercato favorevole, tenderebbe sempre a vendere, perchè i provvedimenti per la distillazione del vino genuino hanno carattere di emergenza e contribuiscono a sbloccare la pesantezza del mercato. Credo di aver fornito i chiarimenti richiesti relativamente alla scelta della data del 30 aprile.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Rizzo; ne ha facoltà.

RIZZO. Onorevole Presidente, condivido le preoccupazioni espresse dall'onorevole Restivo in ordine alla formulazione dei termini per la denuncia delle giacenze, fissata all'articolo 10, che io ritengo vada modificata. L'articolo 10 dice che: « I produttori di vini, singoli o associati, devono, entro il 30 aprile di ogni anno, denunciare... ». Il che significa che possono, entro tale data, fare la denuncia in un qualsiasi giorno. Ora, ai fini dell'accertamento del *quantum* delle giacenze, che valore può avere una denuncia che può essere fatta in un qualsiasi giorno, entro il 30 aprile, se, successivamente alla denuncia, il denunciante può vendere il vino e quindi ridurre la consistenza della giacenza denunciata ed anche elimi-

narla del tutto? Allora è chiaro che bisogna fissare un giorno preciso nel quale la denuncia va fatta e dire: i produttori di vino devono il 30 aprile di ogni anno denunciare le giacenze. Solo così si può avere la consistenza precisa delle giacenze stesse.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Dobbiamo fissare un solo giorno?

RIZZO. Tutt'al più si potrebbe fissare un intervallo molto ristretto di tempo, entro il quale la denuncia dovrebbe essere fatta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres; ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Onorevole Presidente, l'intendimento del Governo, che ha stilato l'articolo, era che le denunce andassero fatte nel mese di aprile, nel periodo, cioè, in cui il mercato vinicolo è in stasi, dato che tale mercato è particolarmente attivo nel periodo che va sino alla fine di marzo - primi di aprile. Per essere più precisi sarebbe opportuno modificare la dizione e dire: « I produttori di vini, singoli o associati, devono dal 20 al 30 aprile di ogni anno denunciare agli uffici etc. », stabilendo, cioè, i momenti estremi del termine entro cui va fatta la denuncia.

BONFIGLIO. Il 30 aprile è il termine massimo per presentare la denuncia. A quale termine vanno riferite le giacenze?

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Alla data della denuncia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per la Commissione, il relatore, onorevole Coniglio.

CONIGLIO, *relatore*. Signor Presidente, in riferimento a quanto prospettato dall'onorevole Rizzo, la Commissione dichiara di essere favorevole, d'accordo con il Governo, ad una più precisa formulazione all'articolo 10, che va corretto così come è prospettato nell'emendamento che la Commissione si accinge a presentare e che è formulato nel senso che le giacenze da denunciare vanno riferite a quelle esistenti al 15 aprile di ogni anno.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione, d'accordo col Governo, ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 10, dopo le parole: « nei propri magazzini » le altre: « alla data del 15 aprile ».

Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 10, proposto dalla Commissione, d'accordo col Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 così modificato.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 11.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 11.

La gestione relativa alle operazioni di acquisto del vino e di distillazione è tenuta separata dal bilancio dell'Istituto della vite e del vino.

Il controllo della medesima è devoluto ad un collegio sindacale composto da un magistrato della Corte dei conti e da due funzionari rispettivamente in rappresentanza dell'Assessorato per il bilancio e dell'Assessorato per l'agricoltura.

Aprò la discussione su tale articolo. E' iscritto a parlare il Presidente della Commissione, onorevole Restivo; ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Commissione. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Assessore alle finanze sulla dizione del primo comma dell'articolo 11, che così detta: « La gestione relativa alle operazioni di acquisto del vino e distillazione è tenuta separata dal bilancio dell'Istituto della vite e del vino. »

Io credo che la dizione usata non sia quella propria perchè deve essere chiaro che la gestione relativa alle operazioni di acquisto e distillazione del vino deve essere tenuta, sì, in un conto speciale, ma dev'essere far parte integran-

te, come allegato, del bilancio dell'Istituto della vite e del vino. Ciò per evitare che le relative operazioni, che peraltro sono riferite ad un determinato soggetto giuridico, l'Istituto della vite e del vino, possano apparire, invece, riferite direttamente ed immediatamente al bilancio della Regione; il che configurerebbe un congegno che, dal punto di vista tecnico, non sarebbe più rispondente alle nostre finalità.

Bisognerebbe, quindi, chiarire che la gestione in parola rientra sempre nel bilancio dell'Istituto della vite e del vino, in quanto impegna la responsabilità patrimoniale di tale Istituto, ma che essa dovrà essere tenuta con una contabilità a parte, come uno degli allegati delle aziende speciali che la Regione siciliana istituisce nell'ambito del proprio ordinamento.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire il primo comma dell'articolo 11 con il seguente: « La gestione relativa alle operazioni di acquisto del vino e della distillazione sarà tenuta in un conto speciale che sarà allegato, quale parte integrante, al bilancio dell'Istituto. »

In attesa che l'emendamento venga discusso e distribuito, accantonano l'esame dello articolo 11 e dell'emendamento ad esso presentato e si passa alla discussione dell'articolo 12. Prego il deputato segretario di darne lettura.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 12.

L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura, è autorizzato a concedere la garanzia della Regione sino alla concorrenza massima del 30% per il rimborso dei prestiti consentiti dagli Istituti esercenti il credito agrario all'Istituto della vite e del vino per l'acquisto dei quantitativi di vino fissati dagli articoli precedenti.

La Regione concorre, altresì, al pagamento degli interessi in misura non superiore al 5%.

E' autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione del relativo onere.

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 11 e dello emendamento sostitutivo presentato dal Governo al primo comma. Apro la discussione sull'emendamento.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. L'articolo 11, primo comma, dice che la gestione relativa alle operazioni di acquisto del vino e di distillazione è tenuta separata dal bilancio dell'Istituto della vite e del vino. L'Assessore Lo Giudice ha proposto un emendamento nel quale è detto che siffatta gestione sarà tenuta in un conto speciale, che sarà allegato, quale parte integrante, al bilancio dell'Istituto della vite e del vino.

RESTIVO, *Presidente della Commissione*. L'emendamento è stato presentato su richiesta della Commissione per la finanza.

CORTESE. Io gradirei avere un chiarimento e cioè di conoscere se fra i compiti istituzionali dell'Istituto della vite e del vino c'è anche quello di gestire le operazioni di acquisto del vino e di distillazione.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. La funzione in parola è già prevista dalla legge istitutiva dell'Istituto della vite e del vino, e noi, con questa legge, la regolamentiamo nella maniera più dettagliata. Da qui la necessità della istituzione di una contabilità speciale.

RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Ho chiesto di parlare per proporre una modifica formale all'emendamento presentato dall'Assessore Lo Giudice. Alla fine del testo dell'emendamento del Governo vanno aggiunte le parole « della vite e del vino ».

PRESIDENTE. Me ne ero accorto e le avevo aggiunte nel mio testo, riservandomi di farlo presente al momento della votazione. Pongo ai voti l'emendamento governativo al primo comma dell'articolo 11 secondo questo testo: « La gestione relativa alle operazioni di acquisto del vino e della distillazione sarà tenuta in conto speciale che sarà allegato, quale parte integrante, al bilancio dell'Istituto della vite e del vino ». Chi è favorevole all'emendamento resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'intero articolo così emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 13.

BUTTAFUOCO, *segretario ff.*:

Art. 13.

L'Assessore per il bilancio, di concerto con quello per l'agricoltura, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito che saranno incaricati della concessione dei prestiti previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 13. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 14.

BUTTAFUOCO, *segretario ff.*:

Art. 14.

Le spese di lavorazione e di gestione per la distillazione del vino sono a totale carico della Regione.

Per far fronte all'onere di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di L. 100 milioni.

PRESIDENTE. Comunico che a tale articolo il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice, ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere l'articolo 14.

Apro la discussione sull'emendamento. Quale è il parere della Commissione in ordine all'emendamento soppressivo?

CONIGLIO, *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento soppressivo.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Volevo chiedere al Governo come si farà fronte alla spesa prevista dall'articolo 14.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Attingendo ai fondi dell'Istituto stesso. Se non bastassero, si ricorrerebbe ad una anticipazione bancaria.

CIPOLLA. Allora si tratta soltanto di una anticipazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro deputato ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 14. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 15.

BUTTAFUOCO, *segretario ff.*:

Art. 15.

Per provvedere al pagamento degli interessi sui prestiti di cui all'art. 12 è autorizzata la spesa annua di L. 40.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 e fino all'esercizio 1960-61.

Apro la discussione su tale articolo. E' iscritto a parlare l'onorevole Nicastro; ne ha facoltà.

NICASTRO. Ho chiesto di parlare per chiedere al Governo ed alla Commissione dei chiarimenti sulla entità dell'anticipo e se ritengono questo proporzionato ai fini che la legge si ripromette di raggiungere.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Con la spesa annua autorizzata di 40 milioni si può provvedere al pagamento degli interessi, al tasso del 5 per cento, su prestiti sino alla concorrenza di 800 milioni.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. I calcoli li abbiamo fatti basandoci sui seguenti dati: le giacenze di quest'anno ammontano ad un milione e mezzo di ettolitri; il 10 per cento corrisponde a 150 mila ettolitri che, in base ai prezzi di mercato, calcoliamo di comprare a circa 20 mila lire la botte, con un onere di circa 735 milioni. La spesa annua di 40 milioni, autorizzata per provvedere al pagamento degli interessi garantisce, al tasso del 5 per cento, il pagamento degli interessi su prestiti sino alla concorrenza di 800 milioni di lire, che corrispondono alla somma prevista nella legge.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Nicastro sia soddisfatto dei chiarimenti forniti dagli Assessori Lo Giudice e Stagno D'Alcontres. Dichiaro chiusa la discussione. Pongo ai voti l'articolo 15. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 14.

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 16.

BUTTAFUOCO, *segretario ff.*:

Art. 16.

Per le ulteriori esigenze della presente legge si provvederà con la legge del bilancio.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato

ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 16. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 15.

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 17.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 16.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Chiedo che si dia luogo all'esame delle altre due proposte di legge riguardanti la materia vitivinicola in modo che i tre provvedimenti vengano sottoposti contemporaneamente alla votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Stavo appunto per comunicare l'intenzione della Presidenza di procedere in tal senso. La richiesta dell'onorevole Cipolla è accolta.

Discussione della proposta di legge: « Concessione di contributi ai Consorzi e alle Cantine sociali per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie » (348).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione della proposta di legge: « Concessione di contributi ai consorzi ed alle cantine sociali per

il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie », di iniziativa degli onorevoli Adamo ed altri, per la quale l'Assemblea, nella seduta del 3 giugno corrente, ha deliberato la procedura di urgenza con relazione orale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare, per la Commissione, il relatore onorevole Coniglio, per rendere la sua relazione orale.

CONIGLIO, relatore. La proposta di legge in esame, nei confronti della quale l'Assemblea ha deliberato la procedura di urgenza con relazione orale, si inquadra nei provvedimenti di ordine nazionale e regionale emessi per cercare di alleviare la crisi del vino. Si tratta di un provvedimento semplicissimo, che concerne la concessione di contributi ai consorzi ed alle cantine sociali per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie. E' risaputo che i consorzi e le cantine sociali ammassano, ogni anno, quantità non indifferenti di uva apportate principalmente da piccoli proprietari coltivatori diretti, con lo scopo di impedire la immissione sul mercato di forti quantitativi di prodotto, che sarebbero acquistati, a prezzi non remunerativi, da speculatori ed incettatori. All'atto del conferimento del prodotto, le cantine sociali ed i consorzi anticipano agli apportatori il 70 per cento del valore della merce conferita e poichè non dispongono di mezzi propri per corrispondere le anticipazioni, ricorrono al credito agrario. Poichè la vendita del prodotto il più delle volte ritarda (ed in una annata agraria come la presente tarda quasi di un anno) sul prodotto stesso viene a gravare così un onere non indifferente di interessi, che sono circa del 7 e mezzo - l'8 per cento, dato che all'interesse del 7 per cento sul credito agrario si aggiungono il valore dei bolli, le commissioni, etc..

Per cercare di agevolare i piccoli produttori che hanno ammassato il prodotto presso i consorzi e le cantine sociali, la proposta di legge in discussione prevede il concorso della Regione, nella misura del 5 per cento, nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie sul valore dell'uva ammassata nell'esercizio 1956-57.

La proposta di legge consta di pochi articoli ed io invito l'Assemblea ad approvarli

sollecitamente perchè essi rientrano nel quadro dei provvedimenti volti ad alleviare la crisi vinicola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno d'Alcontres.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, allorchè presi la parola, a nome del Governo, in sede di discussione generale della proposta di legge numero 334 di iniziativa dell'onorevole Rizzo, parla anche di quest'altro provvedimento, anch'esso di iniziativa parlamentare, che ben si inquadra nelle misure che potremmo definire di pronto soccorso a favore dei produttori di vino.

La proposta di legge in discussione prevede la concessione di contributi ai consorzi e alle cantine sociali per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie contratte per venire incontro ai produttori. E' noto che gli oneri per gli ammassi volontari sono notevoli, e nel disegno di legge recante provvedimenti in genere per lo sviluppo dell'agricoltura c'è un articolo che prevede contributi per le spese di ammasso volontario. Bene si inquadra, quindi, il provvedimento in discussione nei criteri che ispirano il disegno di legge governativo, anche se qui il problema è visto sotto altro riflesso perchè configura una forma di contributo sul pagamento degli interessi, mentre nel disegno di legge di iniziativa governativa, che è all'esame della competente commissione, l'intervento è previsto sotto forma di contributo sulle spese di gestione dell'ammasso volontario, perchè ispirato principalmente alla esperienza di questi ultimi anni relativa all'ammasso volontario del grano. Quando il prodotto sta ammassato per pochissimo tempo, l'onere degli interessi è ben poca cosa, mentre le spese generali di ammasso restano sempre notevolmente elevate, ed ecco perchè il Governo si è indotto a concedere un contributo pari al 50 per cento delle spese generali di ammasso. Qui si tratta, invece, di venire incontro all'onere del pagamento degli interessi sostenuti dai consorzi e dalle cantine sociali a seguito delle anticipazioni bancarie sul valore dell'uva ammassata nell'esercizio 1956-57 e, poichè il prodotto in buona parte si trova anco-

ra nelle cantine sociali, ben si inquadra il provvedimento che prevede un concorso del 5 per cento sul pagamento degli interessi. Il Governo, quindi, auspica l'approvazione della proposta di legge in discussione.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Nicastro, in linea del tutto eccezionale le concedo la parola, dato che ha già parlato il Governo.

NICASTRO. Dichiaro di essere favorevole alla approvazione della proposta di legge. Debbo, tuttavia, rilevare che, in definitiva non è ancora stata impostata una politica economica tale che tenda a moltiplicare la istituzione delle cantine sociali in Sicilia. Infatti, nella relazione dei deputati proponenti si legge che l'uva ammassata quest'anno presso i consorzi e le cantine sociali si aggira intorno ai 160mila quintali. Sulla base di questo dato, e tenuto presente che la produzione totale dell'uva è stata di 7-8milioni di quintali, ci si rende conto di quanto sia irrisoria la quota ammassata e della enorme depressione esistente in questo settore.

Ben vengano tutte le iniziative, ma quella in discussione, dato lo scarso numero delle cantine sociali, non risolverà, in misura congrua, il problema, perchè l'iniziativa andrà a beneficio soltanto di quelle zone dove si sono sviluppate le cantine sociali, mentre le altre zone non risentiranno beneficio alcuno. La occasione è propizia per richiamare il Governo a moltiplicare gli incentivi per la costruzione di cantine sociali, in modo che la rete delle cantine sociali si possa estendere in tutte le zone.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno d'Alcontres; ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Le osservazioni dell'onorevole Nicastro sono più che giuste; però egli non ha ascoltato il mio intervento in sede di discussione generale della proposta di legge numero 334, recante norme per la concessione di contributi per la distillazione di vino genuino prodotto nel territorio della Regione, nel corso del quale ho affermato che il Go-

verno ha già presentato un disegno di legge recante provvedimenti per lo sviluppo in genere dell'agricoltura siciliana, in seno al quale è previsto l'aumento degli incentivi per la costruzione di cantine sociali.

Vero è che l'Assemblea regionale, sin dal 1954, con l'approvazione della legge numero 47, ha assegnato ai consorzi fra i produttori, alle cooperative e all'Istituto regionale della vite e del vino il 50 per cento di contributo a fondo perduto per la costruzione di cantine sociali, ma è anche vero che tale legge ha avuto scarsa applicazione per il semplice fatto che gli istituti bancari che avrebbero dovuto anticipare il finanziamento per il rimanente 50 per cento hanno preteso la fidejussione personale dei soci della cooperativa, cosa difficile da ottenere. Ed allora, con il nuovo disegno di legge presentato dal Governo, noi abbiamo aumentato il contributo a fondo perduto per le cooperative dal 50 al 60 per cento, in maniera tale che gli istituti bancari possano contentarsi della garanzia sullo immobile stesso che va a costruirsi senza chiedere la fidejussione personale dei soci della cooperativa. Dato 100 il costo di una cantina sociale, ammesso che il ribasso d'asta per lo appalto pubblico della costruzione raggiunga una media del 10 per cento, occorrerà per la costruzione il 90 per cento della spesa; il 60 per cento lo dà la Regione a fondo perduto, il 30 per cento lo anticipano gli istituti bancari garantendosi sulla costruenda cantina stessa, senza bisogno di chiedere la fidejussione personale dei soci della cooperativa.

Questo disegno di legge, che può definirsi un testo unico sull'agricoltura perchè concerne provvedimenti diversi con notevoli stanziamenti, è stato presentato all'Assemblea, che ha già acordato la procedura d'urgenza per il suo esame. Io non so se l'onorevole Nicastro lo abbia già letto; se lo ha fatto, si sarà accorto che lo stanziamento è quinquennale ed è anche notevole, e quindi, nel riformare le esatte osservazioni al riguardo dell'onorevole Nicastro, do la prova che il Governo si è già preoccupato di rendere più efficiente la legge votata sin dal 1954 dall'Assemblea, aumentando i contributi a fondo perduto per la costruzione di cantine sociali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Adamo. Poichè ho concesso la parola, eccezionalmente, all'onorevole Nicastro, allo

stesso titolo l'accordo all'onorevole Adamo. Approfitto, però, della circostanza per ricordare agli onorevoli deputati che, qualora desiderino partecipare alla discussione generale, essi devono chiedere di parlare tempestivamente, ossia dopo che ha parlato il relatore, e prima che parli il Governo che, a termini del nostro regolamento, parla a conclusione della discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Adamo.

ADAMO. Signor Presidente, accetto il richiamo, ma se l'onorevole Nicastro non avesse sollevato la questione, io non sarei intervenuto nella discussione.

Intendo spiegare la portata del provvedimento in discussione, che è di carattere urgente, ma contingente. Diversamente, si sarebbe potuta aspettare l'approvazione del disegno di legge governativo, per l'esame del quale l'Assemblea ha votato la procedura di urgenza.

Onorevole Nicastro, le sue argomentazioni sono convincenti; però devo ricordarle che gli ammassatori nelle poche cantine sociali esistenti in Sicilia sono costituiti da piccoli proprietari, cioè a dire da coloro che non dispongono di vasi vinai entro cui conservare il vino.

Quest'anno, all'atto dell'ammasso, fu corrisposto un prezzo dell'uva pari a quello praticato sul mercato nell'anno precedente, cioè a dire un prezzo che, per le vicissitudini del mercato, è finito per risultare superiore al prezzo del vino e che, quindi, non consente ai consorzi ed alle cantine di rivalersi interamente sul prodotto delle somme anticipate. Oggi, venduto il prodotto ammassato, le cantine sociali si trovano nella situazione di dover richiedere agli ammassatori la restituzione di una parte della somma anticipata sul prezzo. Ecco perchè abbiamo limitato la concessione dei contributi per il pagamento degli interessi all'esercizio 1956-57.

NICASTRO. La zona di Milazzo e quella di Vittoria, la provincia di Catania ed altre zone hanno bisogno di cantine sociali.

ADAMO. Dando queste agevolazioni, noi stimoliamo i produttori ad ammassare l'uva prodotta nelle cantine sociali. Lo sviluppo di queste ultime ci interessa non soltanto per

incrementare l'ammasso dell'uva, ma anche e soprattutto per produrre masse costanti di vino che sono ricercate dappertutto e principalmente all'estero.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, intendo solo ricordare, poichè nè il relatore nè alcuno dei colleghi intervenuti nella discussione ne hanno parlato, alcune questioni sollevate a proposito di questa proposta di legge in seno alla Commissione per la finanza ed il patrimonio. Discutendosi del problema degli aiuti da fornire alle cantine sociali, ci fu chi propose di rendere permanente la concessione dei contributi sugli interessi corrisposti alle banche dalle cantine sociali, perchè se è importante dare a queste ultime dei contributi per le costruzioni di immobili, l'attività fondamentale di esse resta quella di gestire l'ammasso volontario di uva. Ora, in proposito, il problema fondamentale delle cantine sociali è quello del pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie da impiegare nell'acquisto dell'uva conferita dai soci; onde avevamo proposto in Commissione che, indipendentemente dalle attuali circostanze, il provvedimento in discussione avesse un carattere di stabilità nel tempo, cioè a dire che noi avremmo dovuto fare alle cantine sociali lo stesso trattamento che nella legge sull'industrializzazione è previsto per il credito di esercizio, perchè questa è l'attività essenziale delle cantine sociali. Ci sono zone vitivinicole dove non c'è carenza di impianti per l'ammasso del prodotto, dove ci sono molti enopoli, in crisi per ragioni loro particolari, a parte la crisi vinicola; questi stabilimenti, che non sono in produzione, potrebbero benissimo essere dati in affitto per una o due stagioni e nel frattempo si costruirebbe il locale della cantina sociale.

Il problema fondamentale, però, resta quello della convenienza economica dell'ammasso volontario del prodotto e per questo era stata avanzata in commissione la proposta di estendere nel tempo la durata della concessione dei contributi previsti da questa proposta di legge, non limitandola ad un anno, anche perchè, così come è, ha un valo-

re limitato e si presta, per il suo carattere contingente — al pari del contributo di lire 30 previsto per la distillazione di ogni grado ettolitro di vino genuino con acidità volatile non superiore ad un decimo — ad una applicazione affrettata, che può essere anche pericolosa per gli abusi che potrà determinare.

Comunque, noi siamo favorevoli anche al testo così come è, riservandoci di discutere in altra sede la proposta di rendere permanente il sistema di concessione di contributi alle cantine sociali per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie.

Entrando nel merito della proposta di legge, dirò che ho presentato un emendamento all'articolo 1 per escludere i consorzi agrari dal godimento dei benefici previsti in detto articolo. Non si tratta di partito preso contro i consorzi, ma la situazione oggi è questa: le cantine sociali si trovano in grave dissesto perchè hanno usufruito solo in parte del credito agrario e così, ad esempio, su un impegno di 100 milioni, ne hanno ricevuto, attraverso il credito agrario, 50-60 milioni, su cui pagano un interesse del 7 per cento, che, aumentato delle spese accessorie importa un onere del 7 e mezzo - 8 per cento. Il resto delle somme occorrenti se lo sono procacciato attraverso il credito bancario normale, che importa un onere del 10 - 12 per cento, e addirittura ricorrendo anche al mercato usuraio che prospera nei nostri comuni. Il consorzio del 5 per cento a favore delle cantine sociali serve, quindi, a riportare al 4-5 per cento il saggio effettivo medio degli interessi che esse sborseranno direttamente.

La situazione dei consorzi è, invece, una altra: a parte il fatto che dai dati forniti dai tecnici in sede di commissione per la finanza e di sottocommissione è risultato che l'ammasso di uva è stato praticato dai consorzi agrari in una sola delle nove province, risulta che i consorzi stessi godono del credito agrario non solo in misura illimitata, ma anche ad un tasso del 6 per cento e quindi, se l'emendamento non fosse accolto, noi verremmo a creare una sperequazione tra gli oneri che gravano sui produttori che hanno ammassato il proprio prodotto presso le cantine sociali e quegli altri che lo hanno ammassato presso il Consorzio agrario della provincia di Trapani, con la conseguenza che non solo non equipareremmo i due saggi di interessi corrisposti dal consorzio e dalle cantine sociali,

ma daremmo il concorso del 5 per cento nel pagamento degli interessi non già ai produttori, ma all'amministrazione del Consorzio agrario di Trapani, il che è estraneo allo spirito e agli scopi che la proposta di legge intende raggiungere.

Ritengo, quindi, che i consorzi debbano essere esclusi dalla concessione dei contributi sul pagamento degli interessi, perchè quando noi concediamo tale contributo alle cantine sociali sostanzialmente favoriamo i produttori, in quanto produttori e cantine sociale si immedesimano, mentre se siffatto concorso lo accordassimo anche ai consorzi agrari noi non daremmo alcun beneficio al produttore, ma ridurremmo soltanto le spese generali di gestione dei consorzi agrari.

Per questi motivi, ritengo che l'emendamento sia da accogliere e che il provvedimento debba, quindi, limitarsi alle cantine sociali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole Coniglio; ne ha facoltà.

CONIGLIO, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non condivido gli argomenti addotti dall'onorevole Cipolla per escludere i consorzi agrari — per il fatto che essi ottengono il credito agrario ad un tasso minore di interesse di quello che devono corrispondere le cantine sociali — dai benefici della proposta di legge in discussione. I consorzi agrari non esercitano direttamente il credito agrario, ma rispondono delle cambiali scontate presso gli istituti autorizzati ad esercitare tale credito. Aggiungo che fra i compiti istituzionali dei consorzi agrari, c'è anche quello di praticare l'ammasso di determinati prodotti. Noi non potremmo, quindi, sottrarre ai consorzi agrari l'esercizio di un compito che ad essi la legge istitutiva assegna e che dà ai produttori — piccoli, medi o grandi che siano — la possibilità di rivolgersi tanto alle cantine sociali quanto ai consorzi agrari, mettendo, così, le une e gli altri nella necessità di doversi fare concorrenza, a tutto beneficio dei produttori che ammassano i loro prodotti. Per questi motivi, io mi dichiaro contrario all'emendamento soppressivo all'articolo 1 della legge, proposto dall'onorevole Cipolla.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres; ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Cipolla ha fatto un accenno di carattere generale circa la maniera migliore di alleviare la condizione dei produttori e cioè se attraverso l'erogazione di un contributo sulle spese di gestione degli ammassi volontari dei prodotti agricoli, o attraverso la concessione di contributi per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie, così come è previsto nella proposta di legge in discussione; ed ha affermato che egli non ritiene opportuno il contributo del 50 per cento sulle spese generali, previsto nel disegno di legge presentato dal Governo.

Non entro adesso nel merito del problema e mi riservo di discutere ampiamente, sia in sede di Commissione che in Assemblea, al momento debito, i motivi che hanno spinto il Governo a formulare nella maniera suddetta l'articolo del disegno di legge recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura. Tuttavia, ero convinto di aver spiegato, nel mio precedente intervento, i motivi che hanno indotto il Governo a proporre la concessione di un contributo pari al 50 per cento delle spese generali d'ammasso: allorchè il prodotto sosta all'ammasso volontario per un breve periodo di tempo, il contributo sugli interessi, è un aiuto irrisorio perchè l'onere relativo è limitato, mentre le spese generali incidono molto; ma quando per effetto di crisi del mercato, o per abbondanza della produzione, o per altra causa, il prodotto è costretto a sostare per lungo tempo all'ammasso (vedi il caso del grano in questo anno) allora son d'accordo con l'onorevole Cipolla che il contributo va dato sugli interessi, perchè questi incidono in maniera sensibile. Ed allora, bisognerebbe prevedere, semmai, le due forme. Ma questo problema lo discuteremo a tempo opportuno.

Nel caso in specie, la preoccupazione dell'onorevole Cipolla è che le cantine sociali ricavino le somme necessarie per le anticipazioni, per una parte, attraverso il credito agrario, su cui grava un interesse del 7 per cento, che, maggiorate dalle spese accessorie, tocca l'8 per cento circa, mentre i consorzi agrari provinciali godono del credito agrario al tas-

so del 6 per cento. Ed allora, io riterrei giusta non la esclusione dei consorzi dai benefici previsti dalla proposta di legge in discussione, ma semmai una differenziazione nella concessione del contributo, nel senso di concedere un concorso nel pagamento degli interessi in misura maggiore alle cantine sociali e in misura minore ai consorzi. Formulato così l'emendamento, io lo capirei; ma non comprendo la esclusione dei consorzi. I consorzi agrari hanno tra i propri soci anche dei piccoli coltivatori e non vedo perchè dobbiamo escluderli del tutto dalle agevolazioni previste dalla proposta di legge, anche se, come ha detto l'onorevole Cipolla, l'ammasso volontario dell'uva è stato praticato dal solo Consorzio agrario di Trapani.

Differenziamo il contributo in maniera da perequare l'agevolazione in parola tra le cantine sociali e i consorzi agrari, dando così un concorso nel pagamento degli interessi in eguale misura a tutti gli ammassatori, abbiano essi scelto la cantina sociale o il consorzio agrario provinciale. Su questo sono perfettamente d'accordo. In questo senso si potrebbe concordare tra il presentatore ed il Governo un emendamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Per ora siamo in sede di discussione generale e va prima messo ai voti il passaggio all'esame degli articoli. In sede di esame dell'articolo 1 potranno essere proposti gli emendamenti ad esso relativi, che saranno discussi e posti in votazione. Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 1.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 1.

L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato a concedere un concorso del 5% nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie ai consorzi e alle cantine sociali sul valore dell'uva ammassata nello esercizio 1956-57.

Comunico che a tale articolo gli onorevoli Cipolla, Russo Michele, Cortese, Ovazza e Strano hanno presentato il seguente emendamento:

sopprimere le parole: « ai consorzi e ».

Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento. Ha chiesto di parlare il Presidente della Commissione, onorevole Restivo, ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, ritengo che la discussione sulla inclusione o meno dei consorzi agrari nel testo dell'articolo 1 nasca da una imprecisione nella indicazione dell'obiettivo della legge. Se fissiamo il criterio che il contributo del 5 per cento sul pagamento degli interessi si riferisce alle somme anticipate ai produttori conferenti dai consorzi o dalle cantine sociali, attraverso operazioni bancarie, il contributo va al consorzio per le operazioni bancarie che il consorzio stesso ha dovuto fare per corrispondere gli anticipi ai singoli produttori.

Nel testo dell'articolo 1 (la dizione non è felice) si parla di interessi sulle anticipazioni bancarie ai consorzi e alle cantine sociali sul valore dell'uva ammassata e quindi riteniamo che il valore dell'uva sia il limite massimo delle operazioni bancarie fatte dai consorzi o dalle cantine sociali, e noi diamo il contributo in rapporto a questo ammontare, che, nella realtà, sarà ben diverso dall'ammontare corrisposto dai singoli produttori.

Se si legge l'articolo 2, quel che io dico risulterà più chiaro. All'articolo 2 è detto che il valore dell'uva ammassata è determinato dalla media dei prezzi dell'uva stessa risultanti dalle mercuriali delle Camere di commercio della Sicilia durante i mesi di settembre ed ottobre del 1956. Ora è chiaro che le anticipazioni corrisposte ai produttori che hanno conferito il prodotto non saranno state corrispondenti al valore dell'uva, ma a questo valore, defalcato di un certo margine di sicurezza, ed il contributo del 5 per cento sul pagamento degli interessi non si riferisce ad una somma corrispondente al valore dell'uva, ma alla somma anticipata dalla banca al consorzio e dal consorzio versata ai singoli produttori come anticipo sul prezzo dell'uva.

Facciamo un esempio aritmetico: c'è un

prezzo dell'uva conferita alla cantina sociale o al consorzio, che nel suo complesso, in base alle mercuriali richiamate all'articolo 2, possiamo valutare ad un milione.

E' chiaro che sull'uva conferita il consorzio o la cantina sociale avranno anticipato ai produttori una cifra che sarà, nel complesso, sulle 700-800mila lire, ed è altrettanto chiaro che il contributo del 5 per cento sul pagamento degli interessi va dato sulle 700-800mila lire che il consorzio o la cantina sociale hanno preso a prestito dalle banche per corrisponderle ai singoli produttori.

Così come è congegnato l'articolo 1, sembra, invece, che il concorso del 5 per cento nel pagamento degli interessi è dato su una somma equivalente, nel caso nostro, alla anticipazione di un milione. Dice l'articolo 1: «L'Assessore all'agricoltura è autorizzato a concedere un concorso del 5 per cento nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie ai consorzi e alle cantine sociali sul valore dell'uva ammassata nell'esercizio 1956-57.»

ADAMO. Il testo originario della proposta di legge precisava che il contributo sugli interessi era dato sul 70 per cento del valore dell'uva ammassata.

RESTIVO, *Presidente della Commissione*. Ora se noi limitiamo il contributo per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie al 70 per cento del valore dell'uva ammassata, la distinzione fra consorzi e cantine sociali perde ogni ragion d'essere perchè non si tratta più di un finanziamento al consorzio, ma di un sollievo alla gestione dell'ammasso che si riferisce ai piccoli produttori e coltivatori.

ADAMO. E' stato così inteso, il provvedimento.

CONIGLIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONIGLIO, *relatore*. Onorevole Presidente, la Sottocommissione, a ragion veduta, ha abolito il limite del 70 per cento del valore dell'uva ammassata perchè potrebbe darsi il caso che degli istituti di credito abbiano an-

tecipato più del 70 per cento di tale valore ed in questo caso gli interessi dovrebbero necessariamente essere corrisposti in base alla maggior somma che l'istituto di credito ha comunque anticipato.

MILAZZO, *Assessore all'igiene ed alla sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'igiene ed alla sanità*. A titolo personale, vorrei chiarire la questione in base a quanto mi risulta dalla esperienza. Si tratta di vendite in partecipazione: il consorzio è l'associazione, e gli associati sono i soci che conferiscono il loro prodotto ed intascano le anticipazioni. Detto questo, è chiaro che le anticipazioni bancarie, che il consorzio si procaccia, le contrae nell'interesse dei conferenti ed il concorso del 5 per cento nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie va ad alleggerire il corrispondente peso che grava sulle anticipazioni stesse.

Ho detto questo perchè credo che qualche collega, ad esempio l'onorevole Cipolla, sia convinto che ci sia in queste operazioni un beneficio per i consorzi agrari. A parte il fatto che noi ci troviamo di fronte ai due consorzi di Trapani e Siracusa, che hanno acquistato benemerienze operando largamente in tal campo, questo beneficio non c'è. Se negassimo ai consorzi la concessione dei contributi per il pagamento degli interessi, provocheremmo un serio danno non ai consorzi, che non ricevono nulla da questa agevolazione, ma ai conferenti dell'uva, che, in definitiva, non vedrebbero, nel conto finale loro presentato, un alleggerimento della voce interessi.

Dico questo perchè ho amministrato largamente, in passato, simili associazioni, che non godevano del beneficio di cui avrebbero avuto bisogno e cioè del concorso della pubblica amministrazione nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie, concorso che, se fosse stato concesso, avrebbe diminuito l'aggravio sui soci della relativa voce.

Chiarito che, in definitiva, i beneficiari di queste provvidenze sono i soci conferenti e non il consorzio, poichè una delle voci che fa parte del conto finale presentato ai soci è

quella degli interessi corrisposti sulle anticipazioni bancarie contratte per procacciarsi le somme da versare ai soci stessi, penso che l'Assemblea non approverà l'emendamento.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore all'agricoltura. Quello che ha detto l'onorevole Milazzo è esatto. Però bisogna aggiungere che, mentre i consorzi agrari ottengono questo genere di finanziamenti attingendo al credito agrario e corrispondendo un tasso di interesse di favore del 6 per cento, le cantine sociali invece non solo ottengono soltanto in parte lo stesso genere di finanziamento, ma corrispondono un tasso di interesse del 7 per cento, che va maggiorato sino all'8 per cento circa per spese di commissione ed altro. E' opportuno ed equo, quindi, che il contributo sugli interessi sia differenziato a seconda che si tratta di consorzi agrari o di cantine sociali, cioè a dire si dia di più ai conferenti presso le cantine sociali, perchè queste sono soggette ad un onere maggiore di interessi sulle somme prese in prestito, e si dia di meno a coloro i quali hanno ammassato il proprio prodotto presso i consorzi agrari, perchè questi si procurano il denaro necessario a minor costo.

Va da sè che il contributo, sia pur differenziato, sugli interessi va limitato al 70 per cento del valore dell'uva ammassata. A proposito della dizione, a me sembra che il testo originario della proposta di legge sia più chiaro, al riguardo, di quello elaborato dalla Commissione, perchè nel primo è precisato chiaramente che è concesso un contributo per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie sul 70 per cento del valore dell'uva ammassata.

CIPOLLA. L'onorevole Assessore ha accolto, sia pure in parte, il criterio da me proposto.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Russo Michele; ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Desidero chiarire allo Assessore Stagno D'Alcontres i motivi per

cui la Commissione ha creduto di non inserire nel proprio testo il limite del 70 per cento del valore dell'uva ammassata di cui è cenno nel testo dei proponenti: non è stato inserito per un eccesso di liberalità, perchè il denaro della Regione non corre nessun rischio aumentando i margini della concessione, in quanto mentre noi contribuiamo con una percentuale sugli interessi, le banche rischiano i loro capitali. Se le banche possono arrivare ad anticipare oltre il 70 per cento del valore dell'uva ammassata, non vedo perchè la legge dovrebbe fermarsi tassativamente al 70 per cento. Il fissare un limite è una preoccupazione inutile e per questo l'abbiamo tolto: l'operazione bancaria si può perfezionare sulla base del 70 per cento come su quella del 60 o dell'80 per cento del valore dell'uva; noi contribuiamo per il pagamento degli interessi sulle somme corrispondenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

« L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato a concedere un concorso sino al 5 per cento nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie che, a mezzo dei consorzi e delle cantine sociali, vengono effettuate nell'interesse dei singoli conferenti a carico dei quali dovrà comunque rimanere l'onere del 3 per cento.

Il contributo previsto dal primo comma è calcolato sul valore dell'uva ammassata nell'esercizio 1956-57. »

L'onorevole Cipolla insiste nel suo emendamento?

CIPOLLA. L'emendamento dell'Assessore Lo Giudice è stato concordato con noi. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro, quindi, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Dichiaro chiusa la discussione. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1. Chi è fa-

vorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 2.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 2.

Il valore dell'uva è determinato dalla media dei prezzi dell'uva stessa risultanti dalle mercuriali delle Camere di commercio della Sicilia durante i mesi di settembre ed ottobre 1956.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 3.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 3.

Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste su istanza dell'ente interessato.

L'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione dell'Istituto regionale della vite e del vino attestante la quantità ammassata.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 4.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 4.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 25.000.000 (venticinquemilioni) da iscriver-

si sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1957-58.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 5.

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 5. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Ricordo che, in conformità a quanto in precedenza stabilito, la votazione per scrutinio segreto di questa proposta di legge avrà luogo contemporaneamente a quella della proposta di legge numero 334, già discussa, e della proposta di legge numero 24, che passiamo a discutere.

Discussione della proposta di legge: « Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni e sui vini tipici siciliani » (24).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione della proposta di legge: « Abolizione della imposta di consumo sui vini comuni e sui vini tipici siciliani », di iniziativa degli onorevoli Cipolla ed altri. Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Russo Michele, relatore. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limito ad illustrare due degli aspetti fondamentali di questa proposta di legge, che si inserisce nel qua-

dro dei provvedimenti che andremo tra poco a votare e che è certamente la più importante tra esse.

E' stata sottolineata la gravità della crisi del settore vitivinicolo che si ripercuote particolarmente nell'economia della nostra Regione, dato il carattere prevalentemente agricolo dei redditi dell'Isola, e, nel quadro dei redditi agricoli, il valore notevole che ha la produzione della vite; ragion per cui quello che, in campo nazionale, potrebbe costituire un provvedimento non di primaria importanza, nell'ambito della Regione, ha un valore di primo piano e deve essere collocato, quindi, ai primi posti e merita tutto il nostro interessamento. Non si tratta, infatti, di agevolare soltanto un settore sia pure notevole della nostra economia, ma di agevolare un settore che investe interessi di decine di migliaia di braccianti agricoli, che, per effetto della crisi, vedono ridotte le giornate di lavoro impiegate nei vigneti, in quanto i proprietari, a causa delle difficoltà cui va incontro la collocazione dei prodotti, spesso trascurano delle culture essenziali.

Altrettanto grave è la situazione cui vanno incontro i coltivatori diretti nella doppia veste di lavoratori e di produttori, e notevoli sono in genere le difficoltà che incontrano anche proprietari non coltivatori diretti per le difficoltà insite nella collocazione dell'uva e nella produzione del vino, per cui indiscussa è l'esigenza di adottare dei provvedimenti in questa particolare materia.

Uno degli elementi che in un certo senso ha reso vana o inoperante la possibilità di una vera politica di sostegno e di difesa dell'uva e del vino, a nostro avviso deriva dal fatto che, nel mentre si appalesa con estrema evidenza la necessità di provvedimenti di sostegno in un settore così delicato, nello stesso tempo il prodotto resta gravato da una imposta odiosa che limita la possibilità dello smercio. Cioè nel momento in cui dovrebbero operare tutte le agevolazioni possibili, anche nei limiti della economicità dei provvedimenti, nello stesso tempo una imposta assurda limita lo smercio del prodotto all'atto stesso in cui questo viene immesso al consumo.

Ora è veramente singolare che un prodotto di consumo elementare, quale è il vino, sia braccato nelle mense siciliane e del continente quasi si trattasse di stupefacenti o di un genere di consumo a carattere voluttuario.

D'altra parte, il provvedimento che proponiamo alla approvazione dell'Assemblea non ha le caratteristiche di un toccasana per la crisi che investe il settore e non ci si attendono risultati miracolistici da esso; è soltanto una premessa indispensabile per qualsiasi provvedimento futuro e per la validità dei provvedimenti che questa sera andiamo a deliberare in ordine alle proposte di legge già discusse; è la premessa indispensabile perchè spieghino la loro efficacia tutte le provvidenze che la Regione dovrà adottare nel settore, perchè l'intera questione assuma caratteristiche tali che consentano al nostro vino di competere con maggiore possibilità di successo nell'ambito dell'economia nazionale, non attraverso una politica artificiosa di sostegno — perchè questa sarebbe una battaglia in un certo senso perduta in partenza rispetto alle possibilità che, in campo nazionale, hanno determinati prodotti di maggiore rilievo — ma attraverso una politica conseguente di migliore strutturazione della produzione e di più facile immissione al consumo.

Il provvedimento, in breve, stabilisce, nel territorio della Regione, la sospensione dell'applicazione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, regolata dagli articoli 95 e 96 del testo unico 14 settembre 1931 numero 1165 e successive modifiche.

Per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata, essa viene svincolata dal sistema di esazione praticato in atto e che costituisce l'aspetto più odioso dell'imposta di consumo contestualmente alla quale l'I.G.E. viene riscossa, mentre vengono ritoccate le aliquote di imposizioni sino ad un massimo del 12 per cento sui prezzi convenzionali determinati omogeneamente per l'intera Regione dall'Assessore alle finanze. Il prodotto, quindi, non viene posto in condizione di assoluta libertà, ma viene sottoposto all'imposta generale sull'entrata secondo le modalità normali di riscossione di questa imposta, che ha una agilità di gran lunga maggiore di quella che comporta la imposta di consumo.

L'abolizione dell'imposta di consumo fa nascere un problema riguardante le finanze dei comuni, che sono i beneficiari della imposta stessa. Questo è l'altro aspetto del provvedimento, che abbiamo lungamente considerato in Commissione e che in un certo senso ha sinora impedito una più sollecita definizione della materia: mentre è chiaro il motivo che

spinge alla abolizione di una imposta anacronistica ed assurda, nello stesso tempo si è dovuto considerare ciò che comporta, per i bilanci comunali che noi sappiamo deficitari, l'abolizione di questa imposta, sebbene questo argomento non sia di natura tale dal distoglierci da prendere un giusto provvedimento, in quanto i bilanci dei comuni devono esser visti nel quadro generale di una riforma della finanza locale, che non può certo avvalersi, per impinguarsi, di imposizioni che hanno un carattere distruttivo per un settore importante della nostra economia, come del resto lo stesso carattere hanno anche gran parte delle residue imposte di consumo gravanti su prodotti vari.

Il testo, al riguardo, prevede, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, il rimborso a carico della Regione per i comuni cui verterà a mancare il gettito dell'imposta di consumo sul vino, e ciò sino a quando non provvederà lo Stato con nuove leggi che regolino la materia della imposta di consumo nell'ambito della riforma della finanza locale.

E' da tenere presente che l'impegno della Regione non è del tutto passivo, anche se restasse in questi termini: data la natura del provvedimento, essa sarebbe lo stesso accettabile, in quanto, qualunque sia la forma con cui si provvede alle entrate che vengono a mancare ai comuni, il provvedimento avrebbe un valore di gran lunga migliore di un gettito realizzato attraverso l'imposta di consumo.

D'altra parte, la variazione delle aliquote dell'imposta generale sull'entrata consentirà un maggiore gettito per le finanze della Regione siciliana, che compenserà l'onere del versamento ai comuni dell'importo complessivo dell'imposta di consumo che viene a cessare. Il provvedimento, quindi, è idoneo a temperare gli effetti negativi che esso produce sulle finanze comunali, attraverso l'intervento attivo della Regione, fino a quando lo stato; in sede di riforma della finanza locale, non farà fronte ai suoi obblighi con leggi adeguate.

La Commissione, pertanto, chiede che la Assemblea approvi il provvedimento nella formulazione da essa stilata, sia per la parte che riguarda la sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, sia per quanto riguarda il ritocco delle aliquote delle imposte generali sull'entrata, sia, infi-

ne, per quanto riguarda l'intervento della Regione in favore dei comuni che vengono privati del gettito dell'imposta di consumo sul vino.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole La Terza; ne ha facoltà.

LA TERZA. Prendo la parola soltanto per eliminare, ove mai occorresse, una preoccupazione di carattere giuridico in Assemblea. Indubbiamente, questo provvedimento ha carattere interlocutorio. E' una sospensione, non è una legge definitiva. Un primo passo verso provvedimenti di più ampio respiro e di maggiore rilievo che noi sollecitiamo ed auspichiamo.

L'unica questione che ci ha preoccupato nell'esame di questo provvedimento riguarda i poteri dell'Assemblea regionale per la sospensione e, conseguentemente, in un secondo tempo, per l'abolizione dell'imposta di consumo. A tal uopo abbiamo voluto esaminare i testi costituzionali e soffermarci soprattutto sull'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana per vedere se la sospensione rientri nei poteri della Regione. L'indagine è stata quanto mai confortante. Infatti, nei lavori preparatori dell'articolo 36 è detto: « Poichè la imposizione deve susseguire, generalmente parlando, ad una valutazione della capacità contributiva della popolazione, e poichè l'applicazione individuale dei tributi personali richiede il quadro completo delle condizioni del contribuente, sembra più opportuno che a ciò provveda il potere locale, ossia quel potere che tiene il polso del contribuente ». Conseguentemente, la disposizione dell'articolo 36 ha, a nostro avviso, carattere tassativo e non esemplificativo: ed esercita pienamente i suoi poteri di sovranità la Regione, quando commina la sospensione o l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

Detto ciò, dobbiamo rifarci anche alle decisioni che, con carattere costante, l'Alta Corte per la Regione siciliana ha già adottato, e con sentenze successive, implicitamente confermate in un secondo momento dalla Corte Costituzionale, sia pure con criterio più affievolito nell'ultima sua decisione.

Da questo complesso di statuizioni e da questa indagine da noi scrupolosamente condotta sui lavori preparatori, emerge chiara-

mente che la Regione ha potestà assoluta per eventualmente potere irrogare dei provvedimenti di sospensione e di abolizione dell'imposta di consumo. Ciò va detto soprattutto in previsione della necessità urgente ed improcrastinabile: ed è opportuno che più che di una sospensione finalmente si parli di una abolizione in senso assoluto ed in senso tecnico; perchè mentre la sospensione ha un carattere del tutto provvisorio ed interlocutorio, una legge definitiva metterebbe finalmente i viticoltori siciliani in condizioni di assoluta tranquillità.

Un ultimo riferimento dobbiamo fare alla legge del 1952 relativa all'imposta di consumo in generale: ed è un riferimento sgradevole. Il relatore di maggioranza, nel 1952, al Senato ebbe a dichiarare espressamente che la legge sull'imposta di consumo era una legge sbagliata, ma che rispondeva ad una esigenza di carattere immediato e che sarebbe stata revisionata in un prossimo futuro. La revisione non avvenne, e l'errore permane. Noi abbiamo la possibilità, almeno limitatamente ad un campo, quale è quello vitivinicolo, di correggere e di emendare questo errore; e faremmo grave torto ai viticoltori siciliani se si dovesse ancora persistere nell'applicazione dell'imposta di consumo sul vino. Pertanto, sollecitiamo soprattutto l'abolizione, approvando, allo stato, la sospensione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cipolla; ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, sarà forse per l'ora tarda, ma mi sembra che non sia stata sottolineata a sufficienza l'enorme importanza della proposta di legge che stiamo discutendo.

La storia del nostro Paese ci dice che vere e proprie campagne nazionali, a volte sorrette da grandi movimenti di masse, sono state necessarie per determinare mutamenti sostanziali in sistemi fiscali ingiusti, vessatori e tali da intralciare lo sviluppo e la vita stessa delle popolazioni. L'imposta di consumo sul vino ha sempre provocato, imponenti agitazioni di masse, decise, a volte, ad arrivare fino alle estreme conseguenze.

Ritengo quindi, che l'atto che noi stasera compiremo, attraverso l'approvazione delle norme sulla sospensione dell'imposta di con-

sumo sui vini, sia di non lieve rilievo e per la Sicilia, e per l'esempio che la nostra saggia decisione darà a tutto il resto del Paese: per la dimensione degli interessi investiti; per l'onerosità e l'odiosità del tributo, che sino ad oggi ha gravato sul consumo; per i benefici effetti che la sospensione avrà sulla produzione e sull'incremento dei consumi, l'atto che noi stasera ci accingiamo a compiere è un atto di grande consapevolezza, che deve essere sottolineato.

Questa proposta di legge, sia su scala regionale che su scala nazionale, è stata presentata dai partiti di sinistra, dal Partito Comunista e dal Partito socialista e da tutte le forze che si sono affiancate a tali partiti.

Sta qui, onorevoli colleghi, la spiegazione del fatto che il provvedimento in sede nazionale è bloccato, e che in sede regionale sia stato sottoposto ora all'esame dell'Assemblea, malgrado fosse stato presentato, con le firme di 52 deputati di tutti i settori, già nella seconda legislatura, nel corso della quale non fu mai discusso, e dopo che è stato riproposto sin dai primi giorni della terza legislatura, tanto che porta il numero 24.

Noi riteniamo, come diceva il relatore onorevole Russo Michele, che l'imposta di consumo rechi, innanzitutto danno alla produzione del vino da uva, che mette in condizioni di enorme disparità rispetto a quella dei vini sofisticati; che essa costituisca un incentivo a non trasformare; che distrugga l'iniziativa e gli investimenti di capitale e di lavoro di masse di coltivatori diretti, di lavoratori e di proprietari non assenteisti. E' una imposta pessima perchè di facile evasione, dannosa per i produttori e per i consumatori, costosa per la esazione.

Tra le misure che stasera approveremo, questa è, senza dubbio, la più efficace, quella che può, sia pure nei suoi limiti, dare maggiore respiro alla viticoltura siciliana, che non è in crisi per un fenomeno di effettivo sottconsumo, ma lo è a causa di due fenomeni concorrenti: la sofisticazione del vino da un lato, e l'imposta di consumo, dall'altro, che fa elevare i prezzi e agevola la speculazione.

Non è soltanto per la lentezza dei lavori dell'Assemblea regionale, che questa proposta di legge non sia stata sottoposta prima al nostro esame. Ci sono delle forze che si sono opposte e si oppongono a che siano delibera-

ti provvedimenti di questo tipo; si tratta di forze a carattere speculativo che traggono dalla esistenza degli apparati e delle bardature legati all'imposta di consumo sul vino e dalla facilità di evasione di questa imposta la possibilità di speculare e di dominare, anche con metodi mafiosi, su tutta la vita cittadina.

Io debbo, a questo riguardo, ricordare che cosa significhi per Palermo l'Ente vini: è un ente che impone balzelli illegali, che porta fino a 47 lire il litro il peso dell'imposta di consumo sul vino e che agisce in modo da creare una situazione in cui, mentre in paesi della provincia che si trovano a poche decine di chilometri di distanza dal capoluogo il vino si acquista a 40 lire il litro, dal vinaio di Palermo si vende a 180-200 lire il litro.

L'altro punto dolente, l'altra forza che si è opposta è quella degli appaltatori dell'imposta di consumo. Certo ci sarà da esaminare il problema dei lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo, ma è certo che l'appalto delle imposte di consumo costituisca un altro dei punti cancerosi della vita delle grandi città, in cui si annodano gli intralazzi tra gli amministratori delle ditte che assumono l'appalto delle imposte di consumo ed i partiti politici ad essi legati. E così tra una crisi e l'altra, mentre da tutti i produttori riuniti nel Convegno nazionale dei viticoltori si è levata alta la voce per l'abolizione dell'imposta di consumo sui vini, l'onorevole Ministro Andreotti si è detto di parere contrario, ed io devo notare che il *Giornale di Sicilia* abbia riportato le sue dichiarazioni, come se si trattasse del Vangelo perchè le ha messe sotto il titolo: « L'imposta di consumo non sarà abolita ».

L'onorevole Andreotti, ministro di un Governo fantasma, ha detto che l'imposta di consumo non si deve abolire perchè dà un gettito di 33 miliardi in tutti i comuni d'Italia. L'onorevole Andreotti ha, senza meno, una visione retrograda e immobilistica della finanza locale; egli non ha una visione moderna a questo riguardo, come ha mostrato, invece di averla, legiferando nel campo della finanza locale, l'Assemblea regionale, allorchè ha esonerato dal pagamento dell'imposta sul bestiame i muli e il bestiame da lavoro, e come sta dimostrando ora, operando per sospendere la imposta di consumo sui vini, che grava come un'ossessione sul prodotto, impedendone la li-

bera commercialità e aumentandone il prezzo. E' intervenuta, altresì la nostra Assemblea per quanto riguarda la esenzione degli assegnatari dal pagamento dell'imposta e della sovrainposta fondiaria sino a cinquemila lire e dovrà intervenire per estendere tale provvedimento a tutti i coltivatori diretti. E la nostra Regione, d'altra canto, si trova in regola nei confronti della finanza locale, in quanto ha concesso ai comuni, non solo in questa occasione, l'immediato risarcimento del danno conseguente al minore gettito dell'esercizio 1956-57, ma ha anche ceduto ai comuni il gettito dell'imposta fondiaria e della imposta sui fabbricati e si è accollata gran parte delle spese, già gravanti sui bilanci comunali, che riguardano la sistemazione delle strade interne, il pagamento di ospedalità, etc.. Certo, in una visione più organica del problema, dovranno essere adottati provvedimenti di riforma generale della finanza locale, ma ogni qualvolta la Regione è intervenuta, essa ha sostenuto i comuni senza lederne l'autonomia finanziaria.

Forse questa legge, al pari di tutte le altre, sarà impugnata dal Governo centrale, tramite il Commissario dello Stato, sebbene io ritenga che su questo terreno i governanti di Roma non daranno battaglia perchè la Regione siciliana avrebbe a proprio fianco non solo i viticoltori siciliani, ma tutta l'opinione pubblica nazionale poichè i nostri provvedimenti aprono la strada ad analoghi provvedimenti in campo nazionale. Così noi, attraverso lo strumento autonomistico, ci stiamo collegando al grande movimento che dilaga in tutte le campagne d'Italia, dalle valli del Piemonte al San Biase e alle altre zone tutte in cui i viticoltori protestano, lottano e ricercano un legame che ha trovato la sua espressione nel Convegno nazionale vitivinicolo e che tende a conseguire la riforma della finanza locale per dare libertà e progresso alle nostre campagne.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Rizzo; ne ha facoltà.

RIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al dilà della crisi contingente del vino l'onorevole Cipolla ha ritenuto di mettere in particolare evidenza l'aspetto sociale e quello politico della legge che stiamo discutendo.

Non c'è dubbio che questa legge ha un ef-

fetto di carattere pratico in ordine alla crisi del vino, ma ha anche un suo aspetto sociale ed un suo aspetto politico. Devo qui dichiarare, come proponente assieme ad altri colleghi della Democrazia cristiana di questa proposta di legge, che nel firmarla abbiamo inteso rilevare, accettare e quindi sostenere, il suo aspetto sociale e quello politico. Del resto, non è da ora che andiamo sostenendo la necessità che le tassazioni si spostino sempre più sui redditi, eliminando o diminuendo le tassazioni sui consumi. Io ho sostenuto lo stesso concetto l'anno scorso, qui, in sede di esame del bilancio della nostra Regione, ma potrei citare tanti esempi di pubbliche manifestazioni, in cui la Democrazia cristiana, rilevando l'aspetto sociale del problema, ha assunto chiara e precisa posizione a questo riguardo. Quindi come firmatari e come democratici cristiani, siamo lieti che stasera questa proposta di legge venga all'esame dell'Assemblea e siamo ancora più lieti che l'Assemblea approvandola oltrechè risolvere od ovviare a soluzione il problema contingente della crisi del vino, nei limiti delle sue possibilità affermi anche il principio di socialità e quello politico che in essa è insito.

PRESIDENTE. A chiusura della discussione, ha facoltà di parlare il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio alle finanze ed al demanio.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo non può che prendere atto, e lo fa volentieri, delle buone intenzioni e dei propositi dei deputati proponenti la proposta di legge che ha dato l'avvio allo studio di questa questione; deputati di tutti i settori, che già nel 1955 si sono fatti promotori dell'iniziativa stessa, che, se pur lodevole per le finalità che intende raggiungere, tuttavia ha avuto bisogno di un approfondito, lungo e dettagliato esame in seno alla Commissione per le finanze, che ha potuto coagulare, poi, i suoi sforzi nel dibattito su un testo studiato e proposto dal Governo. E questo va detto con soddisfazione del Governo stesso, il quale ha saputo trovare la via, che poi ha avuto l'adesione unanime dei componenti la Commissione.

Sono stati, qui, rilevati i molteplici aspetti economici e sociali del problema, ma a me piace rilevarne soltanto due, che sono quelli da cui il Governo si è mosso nel fare le sue proposte alla Commissione e che attengono a due momenti veramente gravi della vita economica che si svolge attorno al settore vitivinicolo: da un canto la elevatezza del tributo locale, che appesantisce a tutt'oggi il commercio del vino, e che in certi casi raggiunge quasi il cento per cento e in qualche caso addirittura supera il costo del vino alla produzione; dall'altro, il grosso inconveniente relativo al commercio del vino, il quale è intrappolato in difficoltà, remore e controlli che rendono sempre più difficoltoso il traffico di questa preziosa bevanda.

La esigenza era, quindi, duplice: da un canto, alleggerire il notevole gravame fiscale che grava sul consumo del vino; dall'altro, rendere libero il commercio del prodotto, e sotto questo riflesso possiamo dire che molti produttori e commercianti si lamentano forse più della remora alla libera commercialità del vino che non del peso fiscale che su esso grava.

Partendo da queste due considerazioni, il progetto che è stato predisposto prevede una disciplina provvisoria — ecco perchè parliamo di sospensione — dettata da un canto dalla esigenza di intervenire subito in questo settore e dall'altro dalla necessità, già sottolineata, che venga emanata una legge nazionale, che estenda questo regime a tutta Italia e che intervenga non solo per quanto riguarda il settore del vino, ma anche e soprattutto per tenere conto delle conseguenze negative che sui bilanci comunali avrà l'abolizione definitiva dell'imposta di consumo. Abbiamo detto disciplina provvisoria, cioè a dire emanazione di una legge che ha durata limitata nel tempo, perchè attendiamo che sia emanata una legge dello Stato che si occupi finalmente dei bilanci comunali, i quali hanno bisogno di essere aiutati dalla finanza statale e non da quella regionale. La Regione ha già fatto tanto, ma bisogna che lo Stato faccia quello che è suo dovere di fare perchè i bilanci dei comuni della Sicilia vanno riguardati con la stessa cura e con lo stesso interesse dei bilanci di tutti gli altri comuni del territorio nazionale.

Premesso questo, desidero intrattenermi brevemente su quelle che sono le caratteri-

stiche tecniche di questa legge, che meritano di essere illustrate.

Anzitutto, è stabilito il principio che l'esazione della imposta di consumo sul vino è sospesa. Primo interrogativo: abbiamo noi la facoltà di sospendere l'esazione di un tributo locale?

Questo interrogativo noi ce lo siamo posto ed abbiamo sentito in Commissione anche degli illustri tecnici di diritto tributario, i quali ci hanno chiaramente confortati nel loro giudizio; ragion per cui riteniamo che la sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino ed i provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per il commercio dei prodotti stessi non dovrebbero di per sé dar luogo ad impugnative di sorta. Non è per presunzione che affermiamo questo, ma perché siamo certi di muoverci nell'ambito del nostro buon diritto e nel rispetto della giurisprudenza emanata dall'Alta Corte prima e dalla Corte Costituzionale di recente.

Sospensione, quindi, a tempo indeterminato dall'applicazione nel territorio della Regione, dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, e fino al 30 ottobre 1957 dell'imposta generale sull'entrata per il commercio dei detti prodotti; a decorrere dal 1° novembre 1957 l'imposta generale sull'entrata sarà corrisposta, svincolata però dal sistema di esazione in atto praticato, cioè non più contestualmente, con l'aliquota del 6 per cento, alla corresponsione dell'imposta di consumo all'atto dello sdaziamento, ma una volta tanto allo atto dell'immissione al consumo, in base alle norme che saranno emanate con decreto dello Assessore alle finanze, con aliquote di applicazione dell'imposta, da stabilirsi nell'anzidetto decreto, che non potranno superare la misura del 12 per cento del prezzo medio determinato a mezzo di apposita tariffa dall'Assessore alle finanze. Questo sistema permetterà una tassazione più alta per quanto riguarda l'imposta sull'entrata, ma consentirà la libera circolazione del vino, il quale non avrà d'ora in avanti alcuna barriera di sorta. E' evidente che il vino esportato fuori dalla Sicilia verso il Continente dovrà essere accompagnato da regolari bollette, rilasciate dalle segreterie dei vari comuni, perché dovremo uniformarci al regime tuttora vigente nel resto del territorio nazionale.

E' già stato rilevato quale danno ricadrebbe sui comuni a seguito dell'applicazione di que-

sto nuovo sistema per il mancato gettito della imposta di consumo sul vino, se non si prevedesse il rimborso di esso. Al riguardo noi abbiamo seguito una duplice via: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e sino al 31 dicembre 1957, la Regione si assume l'onere del totale rimborso del mancato introito relativo all'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino. Il rimborso è effettuato per dodicesimi o frazioni in base allo ammontare complessivo riscosso per lo specifico tributo nell'anno 1956. A decorrere dal 1° gennaio 1958 — e sino a quando la materia non sarà regolata da nuove leggi nazionali — a titolo compensativo del mancato introito derivante dall'applicazione della legge sarà corrisposto ai singoli comuni un importo pari alla media del tributo riscosso dai comuni stessi nel triennio 1954-56.

Abbiamo seguito due vie diverse, perché mentre per l'esercizio in corso dobbiamo tener conto dei bilanci già deliberati e quindi delle legittime aspettative dei comuni che fanno affidamento su un certo gettito dell'imposta, per gli anni futuri i comuni saranno in condizione di predisporre i loro bilanci in base alla media del tributo riscosso dai comuni stessi nel triennio 1954-56 e che potranno facilmente accertare.

Non neghiamo che l'onere finanziario che la Regione verrà ad assumersi sarà considerevole, però esso è compensato dal beneficio che ne ritrarrà l'economia di un vasto settore, quale è quello vitivinicolo. Il bilancio della Regione non è solo un bilancio finanziario, ma è il bilancio dell'economia siciliana; sotto questo riguardo non ci si deve limitare alla valutazione del peso degli oneri cui si vorrebbe sottoporre il bilancio, ma si deve, altresì, valutare se il sacrificio finanziario trovi un compenso nel beneficio che ne ritrae un settore dell'economia della Regione.

Nel caso in specie concorrono anche due considerazioni di ordine finanziario: 1°) le aliquote di applicazione dell'imposta sull'entrata vengono ritoccate e possono arrivare fino ad un massimo del 12 per cento del prezzo medio del prodotto e quindi si avrà un maggiore gettito dell'imposta sull'entrata nel commercio dei vini, dei mosti e delle uve da vino; 2°) venendo meno il pagamento di un gravame così alto quale è l'attuale imposta di consumo, l'evasione fiscale — oggi imponente — si ridurrà di molto perché un fenomeno a carat-

tere costante accompagna il sistema dell'imposizione e fa rilevare che più alte sono le aliquote tanto più intense sono la frode e lo incoraggiamento all'evasione fiscale. Noi siamo convinti che l'imposta generale sull'entrata darà un maggiore gettito non solo per via dell'aumento delle aliquote, ma anche per le minori infrazioni fiscali che si risconterranno.

Aggiungo, ancora, che il nuovo sistema scoraggerà certamente le sofisticazioni, che, in questo campo, sono molteplici. Concludo dicendo che sarebbe stato preferibile emanare un decreto catenaccio, così come fa in simili casi lo Stato, perchè nei settori in cui si stabiliscono dall'oggi al domani nuovi regimi tributari è bene bloccare la situazione con norme aventi immediata efficacia e che colgano un po' di sorpresa l'opinione pubblica. Ma è discutibile se ci competa un siffatto potere e quindi non abbiamo ritenuto opportuno ricorrere a questo estremo rimedio.

Tuttavai, nel caso in specie, c'è da esprimere la preoccupazione che la legge possa essere impugnata. In questo caso, l'economia vitivinicola verrebbe a subire un grave pregiudizio perchè oggi, nell'attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, molti si astengono dal fare degli acquisti e se la legge fosse impugnata si avrebbero ulteriori remore e per conseguenza dei gravi danni. Esprimo, quindi, a nome del Governo, il voto che la legge non sia impugnata e non solo per le ragioni giuridiche cui ho brevemente accennato in quanto stiamo legiferando nel campo della competenza a noi riservata a norma dello Statuto, ma anche per considerazioni di ordine economico e sociale, che mi auguro tratterranno il Commissario dello Stato dal proporre un'eventuale impugnativa. Mi correva l'obbligo di manifestare questo voto, che certamente l'Assemblea farà suo, dal banco, di responsabilità del Governo, nella speranza e nella fiducia che esso possa avere adeguato accoglimento. Chiudo il mio intervento invitando i deputati ad approvare la proposta di legge in discussione, che sostanzialmente, nel testo della Commissione, è opera del Governo e che ha riscosso l'adesione unanime di tutti i componenti della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Come in precedenza stabilito, prima di porre ai voti il passaggio all'esame

degli articoli, si passa alla discussione dello ordine del giorno numero 91, degli onorevoli Adamo ed altri, già annunciato. Invito il deputato segretario a darne nuovamente lettura:

BUTTAFUOCO, segretario ff.:

« L'Assemblea regionale siciliana,

a termine del dibattito sui disegni di legge numeri 24 - 334 - 348;

constatata l'eccezionale gravità dell'attuale crisi del mercato vinicolo italiano che, nonostante il progressivo aumento dei consumi, trovasi da più di sei mesi in una situazione di immobilismo che impedisce ai produttori di realizzare il frutto delle loro fatiche ed il recupero delle spese effettuate e delle imposte pagate;

riconosciuto che tale situazione è dovuta principalmente all'aumentato volume della produzione nazionale ed alla influenza delle frodi e delle sofisticazioni;

constatato che è necessario integrare il provvedimento nazionale D. L. 16 marzo 1957, n. 69 con il ripristino del D. L. 18 aprile 1950, n. 142;

invita il Governo della Regione

a fare opera verso il Governo dello Stato perchè vengano emanati i seguenti provvedimenti di carattere nazionale:

1) abolizione dell'imposta di consumo su tutto il territorio dello Stato;

2) ripristino del D. L. 18 aprile 1950, numero 142;

3) provvedimento col quale lo Stato, dopo aver accertato che la produzione del vino è superiore a quella necessaria al consumo e all'esportazione, avvia alla distillazione la rimanente quantità da utilizzare con miscele di basse percentuali ai carburanti, come praticato in Francia;

4) intensificazione della lotta contro le sofisticazioni, le frodi e la rigenerazione degli alcool;

5) ripristino della tariffa ferroviaria numero 907, per i trasporti di mosti e di vini, con l'abbuono del 50 %;

6) revoca immediata della liberalizzazione

unilaterale delle acqueviti e dei liquori, in vista dei previsti sviluppi del mercato comune Europeo ed inclusione dell'alcool delle acqueviti e dei liquori nella lista dei prodotti agricoli ammessa al trattato istitutivo;

7) divieto assoluto di importazione di prodotti alcoligeni per uso industriale e rigorosa disciplina della importazione dei quantitativi destinati ad uso alimentare. » (91)

MAJORANA DELLA NICCHIARA - GRAMMATICCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'ordine del giorno.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Desidero dai proponenti un chiarimento sugli ultimi due punti, il sesto e il settimo, che mi sembrano in contraddizione o comunque interferenti fra loro e che meritano, quindi, essere chiariti ed illustrati.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Non sono in contrasto.

RUSSO MICHELE. Nel momento in cui pensiamo di inserirci nel mercato comune europeo chiediamo da un canto la revoca della liberalizzazione unilaterale delle acquaviti e dei liquori e dall'altro il divieto assoluto di importazione di prodotti alcoligeni per uso industriale.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione e Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Siccome questo non avverrà dall'oggi al domani, vale finché c'è un regime di protezione.

GRAMMATICCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICCO. Desidero semplicemente precisare di avere aderito all'ordine del giorno anche a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Chiede di parlare, a nome del Governo, il Vice Presidente della Regione e Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice; ne ha facoltà.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione e Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Dichiaro che il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'ordine del giorno numero 91. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge numero 24. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prima di passare all'esame dell'articolo 1, devo richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che il titolo della proposta di legge, che originariamente era: « Abolizione della imposta di consumo sui vini comuni e sui vini tipici siciliani », è stato modificato dalla Commissione e sostituito col seguente: « Sospensione della imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino e provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata per il commercio dei prodotti stessi ». Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il titolo della proposta di legge proposto dalla Commissione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 1.

GIUMMARRA, *segretario*:

Art. 1.

Allo scopo di soddisfare alle particolari esigenze determinate dalla grave crisi creatasi in Sicilia nel settore vinicolo e di in-

crementare il consumo dei prodotti vinicoli, la presente legge regola, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, l'applicazione sui prodotti stessi dell'imposta di consumo e della imposta generale sulla entrata.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 2.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 2.

L'applicazione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, regolata dagli articoli 95 e 96 del T. U. 14 settembre 1936, n. 1175, e successive modifiche, e dell'imposta generale sull'entrata relativa al commercio dei prodotti medesimi, è spesa.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 3.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 3.

A decorrere dal 1° novembre 1957 l'imposta generale sull'entrata per il commercio dei vini, mosti ed uve da vino sarà corrisposta una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo in base alle norme che saranno emanate con decreto dell'Assessore per le finanze.

Le aliquote di applicazione dell'imposta, da stabilirsi con il decreto di cui al precedente comma, non potranno superare la misura del dodici per cento del prezzo me-

dio determinato a mezzo di apposita tariffa dall'Assessore per le finanze.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 4.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 4.

Il movimento dei prodotti di cui al precedente articolo 2 nel territorio della Regione siciliana non è soggetto alle formalità previste dagli articoli 89 e seguenti del Regolamento approvato con R. D. 30 aprile 1936, n. 1138.

I prodotti destinati ad essere spediti nel territorio nazionale fuori dal territorio della Sicilia devono essere scortati da bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dalle segreterie comunali a termini dell'ultimo comma dell'articolo 104 del Regolamento approvato con R. D. 30 aprile 1936, n. 1138.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 5.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1957 l'Amministrazione regionale delle finanze provvederà a rimborsare i Comuni del mancato introito relativo all'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino.

Il rimborso previsto dal comma precedente è effettuato per dodicesimi o frazioni

di essi in base all'ammontare complessivo riscosso per lo specifico tributo nell'anno 1956.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 — e sino a quando la materia non sarà regolata da nuove leggi nazionali — in favore dei singoli Comuni sarà corrisposto a titolo compensativo del mancato introito derivante dall'applicazione della presente legge uno importo pari alla media del tributo riscosso dai Comuni nel triennio 1954-56, ferma restando l'applicazione della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64.

Agli oneri derivanti dalla presente legge sarà provveduto con appositi stanziamenti aventi carattere obbligatorio da iscrivere nel bilancio per l'anno finanziario 1957-1958 e successivi.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio derivanti dalla applicazione della presente legge.

Comunico che il Vice Presidente della Regione e Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice, ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere nel terzo comma, dopo le parole: « leggi nazionali » le altre: « o regionali relative al regime dei tributi locali ».

Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento. Quale è il parere della Commissione su tale emendamento?

CONIGLIO. La Commissione lo accetta.

CUZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI. Vorrei un chiarimento. L'articolo 5, primo comma, dice che l'Amministrazione regionale delle finanze provvederà a rimborsare i comuni del mancato introito relativo all'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino. Dato il sistema di concessione delle imposte di consumo, la statuizione, in effetti, mi sembra insufficiente o eccessiva, a seconda del punto di vista dal quale la si consideri. In realtà l'appaltatore deve corrispondere un canone al comune e ricava dall'esenzione dell'imposta anche un suo guadagno e quindi il danneggiato per il mancato introito non è solo il comune, ma anche l'appaltatore.

Come ci si regola nei confronti degli appaltatori? Si rimborsa soltanto il comune? Ci sono dei contratti tra appaltatori e comuni che vanno considerati.

CAROLLO. I rilevamenti come si fanno? La precisione dei rilevamenti!

CUZARI. Questo chiarimento desidero averlo prima di votare l'articolo, perchè diversamente mi riserverei.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. Legga il secondo comma.

CUZARI. No, Assessore non è questo il problema. Forse non l'ho posto bene.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Le osservazioni dell'onorevole Cuzari richiamano un problema, già esaminato in Commissione. E' a tutti noto che la riscossione dell'imposta di consumo può avvenire in tre modi: in economia, cioè esercitata direttamente dal comune, o attraverso un istituto che pratichi la riscossione per conto del comune, o attraverso il sistema forfetario. Ora il problema sollevato dall'onorevole Cuzari sorge soltanto per quei comuni dove vige il *forfait*. Desidero, però, ricordare all'onorevole Cuzari che il *forfait* non viene calcolato senza precisi riferimenti, ma si bene tenendo conto approssimativamente della incidenza delle diverse voci, per cui quando un comune dà in appalto la riscossione dell'imposta di consumo si fa un calcolo approssimativo delle incidenze: per il vino sarà, per esempio, il 10 per cento, per i dolciumi il 15 per cento, e grosso modo, così si arriva ad un *forfait*. Tutti i contratti prevedono una clausola che consente la revisione durante il corso del contratto, ogni qualvolta, per qualsiasi causa, avvengano delle variazioni nelle aliquote o addirittura nelle voci, perchè può succedere che durante il corso del contratto di appalto intervenga una delibera del comune che sta-

bilisca di abolire una aliquota, ad esempio, sulle calzature o sui tessuti; in questo caso si rivedono le clausole del contratto in riferimento alla presumibile incidenza che quel mancato cespite può produrre. Questa è la prassi normale. Nel caso in specie avverrà la stessa cosa. L'onorevole Cuzari potrebbe preoccuparsi soltanto dell'inconveniente dovuto al fatto di qualche amministratore poco scrupoloso che nello stabilire quale sia la percentuale da detrarre, largheggi nei confronti dell'appaltatore. Ma, in questo caso, dipenderà dalla oculatezza dell'Amministrazione regionale l'ovviare a siffatto inconveniente, che effettivamente si può verificare.

Desidero far presente che l'applicazione di una legge a carattere veramente innovativo, quale è quella in specie, non può non produrre inconvenienti, non ultimo quello del carico del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, che nelle grandi città è notevole. Venendo a mancare una voce tanto importante quale è quella dell'imposta di consumo, si porranno dei problemi che noi abbiamo appena intravisto, ma la cui soluzione non abbiamo ancora affrontato perchè attendiamo di agire sulla base delle prossime esperienze. Onorevole Cuzari, di fronte ad un problema così complesso e delicato bisogna avere soprattutto del coraggio; ed io credo che il Governo e l'Assemblea tutta abbiano dimostrato di averne.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuzari desidera replicare. Ne ha facoltà.

CUZARI. E' ovvio che, nella sostanza, io sia perfettamente d'accordo.

Ciò discende da una convenzione personale ed anche dal fatto che rappresento delle categorie così gravemente danneggiate dall'attuale congiuntura. Il problema che io ponevo era esclusivamente di natura tecnico-giuridica. Io mi chiedo che cosa avverrà nel caso in cui l'appaltatore delle imposte di consumo, ottenuto il *forfait* di un milione, versi al comune l'intero milione. La quota di rimborso della Regione a che titolo viene data al comune?

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. L'appaltatore verserà qualche

cosa in meno. Ha diritto alla revisione del contratto.

CUZARI. Non può l'appaltatore chiedere la revisione del contratto, oppure versare lo intero al comune e poi ripetere dal comune stesso l'intera somma che la Regione ha versato a titolo di rimborso?

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Noi versiamo direttamente al comune l'intera quota.

CUZARI. Quindi, poi, la questione va regolata secondo un rapporto di diritto privato. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'emendamento aggiuntivo del Governo. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

MAJORANA Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Signor Presidente, vorrei riprendere, per un momento, l'argomento sollevato dall'onorevole Cuzari e che merita veramente la maggiore attenzione in quanto interessa non solo le amministrazioni comunali, ma anche una notevole categoria di cittadini che sono impiegati nelle agenzie delle imposte e dei dazi. Io credo che potrebbe avviarsi ai problemi cui ha fatto cenno brillantemente l'onorevole Assessore alle finanze, introducendo una norma che dia al Governo il potere di emanare delle norme che non siano soltanto quelle regolamentari relative alle modalità. Volendo interpretare letteralmente la dizione dell'articolo, così come è formulato, mi sembra difficile che si possa rimborsare la quota spettante agli appaltatori delle imposte connessa con la questione cui ho accennato. Io penso che, facendo ricorso ad una formula, già usata in qualche altra legge, con la quale si autorizzi il Governo ad emanare norme integrative e non solo regolamentari, potremmo per lo meno consentire all'esecu-

tivo una rapida applicazione di queste norme quando si presenteranno le difficoltà, alle quali si è fatto cenno. Comunque, mi rimetto alla decisione del Governo.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Onorevoli deputati, la questione sollevata dall'onorevole Majorana credo meriti la nostra considerazione. All'articolo 3 è prevista, ai fini della disciplina dell'applicazione dell'imposta sull'entrata, l'emanazione di norme con decreto dell'Assessore alle finanze; però, siccome sono sorte delle preoccupazioni per quanto riguarda i riflessi della applicazione della legge nei confronti dei comuni e delle gestioni delle imposte di consumo, potrebbe essere opportuno che si inserisse nel testo, così come è già stato fatto per altre leggi, una disposizione che dia facoltà al Governo di emanare le norme regolamentari e integrative conseguenti. A questo fine dichiaro di avere presentato l'articolo aggiuntivo 5 bis.

PRESIDENTE. Ne darò comunicazione in seguito. Per ora è in discussione l'articolo 5. Dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica di cui all'emendamento approvato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Articolo 5 bis — « Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare le norme regolamentari ed integrative conseguenti all'applicazione della presente legge ».

Apro la discussione sull'articolo 5 bis.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Propongo che nel testo sia soppresso l'inciso « ed integrative ». A tal fine presento un emendamento.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cipolla ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere nel testo dell'articolo 5 bis le parole: « ed integrative ».

Il Governo accetta l'emendamento?

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione è favorevole all'articolo 5 bis, con l'emendamento proposto dall'onorevole Cipolla ed accettato dal Governo?

RUSSO MICHELE, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 bis con la modifica proposta dall'onorevole Cipolla ed accolta dal proponente. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 6.

Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Non sorgendo osservazioni lo pongo ai voti. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 7.

Votazioni per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda contemporaneamente alle votazioni separate per scrutinio

segreto delle proposte di legge recanti i numeri 334, 348 e 24, testè discusse.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole alle proposte di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

GIUMMARRA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo - Buttafuoco - Calderaro - Cannizzo - Carnazza - Carollo - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Antoni - Denaro - Di Benedetto - Franchina - Giummarra - Grammatico - Impalà Minerva - La Loggia - La Terza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana - Majorana della Nicchiara - Marraro - Milazzo - Nicastro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Pettini - Pivetti - Renda - Restivo - Rizzo - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Stagno D'Alcontres - Strano - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

E' in congedo: Montalto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo i risultati delle votazioni per scrutinio segreto:

per la proposta di legge n. 334:

Presenti e votanti	48
Maggioranza	25
Voti favorevoli	47
Voti contrari	1

(L'Assemblea approva)

per la proposta di legge n. 348,

Presenti e votanti	48
Maggioranza	25
Voti favorevoli	48

(L'Assemblea approva)

per la proposta di legge n. 34:

Presenti e votanti	48
Maggioranza	25
Voti favorevoli	45
Voti contrari	3

(L'Assemblea approva)

(Applausi generali)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di togliere la seduta devo porre in risalto l'importanza delle tre leggi che sono state testè discusse con unità di intenti ed approvate all'unanimità o pressochè all'unanimità. L'Assemblea, con gli strumenti legislativi approvati, è venuta incontro alle aspettative dei viticoltori e delle altre categorie interessate in questa fondamentale branca della nostra economia. E' perciò che possiamo annoverare l'odierna seduta fra le più felici di questa Assemblea e sono certo che le decisioni adottate avranno larga e favorevole eco nella nostra Regione.

CIPOLLA. E anche fuori della Regione.

PRESIDENTE. La seduta è rinviata a domani, 14 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge « Disciplina dei contratti agrari » (370), presentata dagli onorevoli Ovazza ed altri in data 13 giugno 1957 ed annunciata all'Assemblea nella seduta del 13 giugno 1957.

C. — Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.

D. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 » (317);

2) « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale » (58) (seguito);

3) « Abolizione della facoltà di appalto a trattativa privata » (298) (seguito);

4) « Assegno mensile ai vecchi lavoratori » (102);

5) « Istituzione delle scuole materne » (95);

6) « Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1953, n. 47 « Liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere » (262);

7) « Istituzione del Centro regionale siciliano di fisica nucleare » (151);

8) « Provvedimenti a favore della limonicoltura colpita dal malsecco » (188);

9) « Devoluzione alla Regione del patrimonio dell'Opera pia ospedale psichiatrico di Palermo » (185);

10) « Istituzione e ordinamento del consiglio regionale della pubblica istruzione » (201);

11) « Modifiche al decreto legislativo presidenziale 5 giugno 1949, n. 14, e alla legge 11 luglio 1952, n. 23, concernente la concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole » (254);

12) « Istituzione del Consiglio regionale della pesca e dell'attività marinara » (290);

13) « Borsa di studio premio Papas Gaetano Petrotta » (258);

14) « Contributi a favore dei comuni siciliani per la realizzazione e sistemazione di villette e giardini pubblici » (310).

La seduta è tolta alle ore 21,40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo